



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E
DELL' ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL RELATIVO
CANONE PATRIMONIALE
E
PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
(ART. 1 co 816 e 837 L. 160/19)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 19 aprile 2021

Sommario

PREAMBOLO	5
Struttura e oggetto del regolamento	5
SEZIONE PRIMA.....	6
Regolamento del Canone Unico.....	6
PARTE PRIMA	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
CAPO I	6
Art. 1 Oggetto	6
Art. 2 Ambito di applicazione.....	6
Art. 3 Definizioni	7
CAPO II TITOLI ABILITATIVI.....	9
Art. 4 Concessione occupazione spazi e aree pubbliche.....	9
Art. 5 Autorizzazione esposizione pubblicità ed installazione mezzi pubblicitari	9
Art. 6 Pubblicità con occupazione di spazi e aree pubbliche	9
Art. 7 Occupazioni d'urgenza	10
Art. 8 Occupazioni di aree e spazi pubblici	10
non soggette a concessione.....	10
Art. 9 Esposizioni pubblicitarie e installazioni di mezzi pubblicitari.....	11
non soggetti ad autorizzazione	11
Art. 10 Obbligo di comunicazione (Dichiarazioni per particolari fattispecie)	12
Art. 11 Occupazioni ed Esposizioni abusive	13
TITOLO II – DOMANDA E PROCEDIMENTO	13
Art. 12 Avvio del procedimento amministrativo per rilascio di	13
Concessione occupazione suolo pubblico.....	13
Art. 13 Avvio del procedimento amministrativo per rilascio di	14
Autorizzazione di esposizione pubblicitaria e installazione mezzi pubblicitari.....	14
Art. 14 Istruttoria e termine per conclusione procedimenti	15
Art. 15 Procedura per aree da assegnare tramite selezione pubblica	16
TITOLO III – OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI	16
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	16
Art. 16 Requisiti del concessionario.....	16
Art. 17 Rilascio della concessione - cauzione.....	17
Art. 18 Contenuto e efficacia concessione	17
Art. 19 Durata della concessione - proroga e rinnovo	18
Art. 20 Condizioni di concessione	18
Art. 21 Obblighi e oneri del titolare della concessione	19
Art. 22 Titolarità della concessione, trasferimento e subingresso	19
Art. 23 Decadenza per fatto del concessionario	20
Art. 24 Decadenza concessione	20
Art. 25 Sospensione e revoca della concessione	21
Art. 26 Rinuncia concessione	21
Art. 27 Rimozione dell'occupazione	21
CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	21
Art. 28 Norme di carattere generale sull'occupazione delle strade	21
Art. 29 Aree destinate ad occupazioni con chioschi	22
Art. 30 Assegnazione delle aree destinate a chioschi.....	22

Art. 31 Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione	23
Art. 32 Occupazioni con dehors	23
Art. 33 Prescrizioni per gli arredi dei dehors	25
Art. 34 Occupazioni con strutture chiuse	26
Art. 35 Occupazioni con espositori e distributori di merci	26
Art. 36 Occupazioni con vasi, fioriere e altri oggetti d'arredo urbano	27
Art. 37 Addobbi realizzati nel periodo natalizio.....	28
Art. 38 Occupazioni con rastrelliere per biciclette	28
Art. 39 Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici	28
Art. 40 Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili	29
Art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada	29
Art. 42 Occupazioni per attività di promozione commerciale e similari.....	30
Art. 43 Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati.....	30
Art. 44 Occupazioni per traslochi.....	31
Art. 45 Occupazioni in deroga.....	31
TITOLO IV - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE INSTALLAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI.....	31
CAPO I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E INDIVIDUAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E SUPERFICI	31
Art. 46 Il piano generale degli impianti pubblicitari	31
Art. 47 Criteri di predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari.....	32
Art. 48 Criteri di individuazione delle tipologie dei mezzi pubblicitari	32
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI.....	32
Art. 49 Rilascio dell'autorizzazione	32
Art. 50 Contenuto e efficacia autorizzazione.....	32
Art. 51 Durata dell'autorizzazione	33
Art. 52 Condizioni di autorizzazione	33
Art. 53 Obblighi e oneri del titolare dell'autorizzazione	34
Art. 54 Targhette di identificazione	34
Art. 55 Titolarità dell'autorizzazione e subingresso.....	34
Art. 56 Rinnovo, proroga e disdetta.....	35
Art. 57 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	35
Art. 58 Decadenza dell'autorizzazione.....	36
Art. 59 Rimozione pubblicità.....	36
Art. 60 Rimozione pubblicità abusive	36
CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE	37
Art. 61 Pubblicità sui veicoli.....	37
Art. 62 Distribuzione di volantini e gadget pubblicitari	37
Art. 63 Pubblicità fonica.....	37
Art. 64 Freccette direzionali – Pre-insegne	37
Art. 65 Pubblicità effettuata su aiuole e rotonde spartitraffico	38
PARTE SECONDA.....	38
TITOLO V - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	38
Art. 66 Canone	38
Art. 67 Presupposto del Canone e ambito di applicazione	38
Art. 68 Soggetto passivo	39
Art. 69 Soggetto attivo.....	39
Art. 70 Classificazione del Comune.....	40
TITOLO VI – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	40
Art. 71 Criteri per la determinazione del Canone –	40
Tariffe per le occupazioni di suolo pubblico	40
Art. 72 Criteri per la determinazione del Canone -	40
Tariffe per le esposizioni pubblicitarie	40
Art. 73 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	41

Art. 74 Criteri di commisurazione rispetto alla durata	42
Art. 75 Modalità di applicazione del Canone per occupazione di aree pubbliche	42
Art. 76 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	44
Art. 77 Modalità di applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie	44
Art. 78 Riduzioni del Canone.....	45
Art. 79 Esenzioni obbligatorie.....	46
Art. 80 Esenzioni ulteriori	47
Art. 81 Esenzioni particolari - Piazza Roma	48
Art. 82 Mercati e Fiere.....	48
TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	48
Art. 83 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	48
Art. 84 Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni.....	49
Art. 85 Riduzione del Canone sulle Pubbliche Affissioni	49
Art. 86 Esenzioni dal Canone sulle Pubbliche Affissioni.....	50
Art. 87 Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	50
TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	51
Art. 88 Modalità e termini per il pagamento del canone	51
Art. 89 Accertamento, riscossione coattiva e rimborso.....	52
Art. 90 Maggiorazioni del Canone per omesso e tardivo pagamento	52
Art. 91 Indennità e Sanzioni.....	53
Art. 92 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	54
SEZIONE SECONDA	54
Regolamento del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate	54
TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	54
Art. 93 Oggetto	54
Art. 94 Ambito di applicazione – commercio su aree pubbliche	55
Art. 95 Definizioni	55
Art. 96 Rilascio della concessione	56
Art. 97 Occupazione per commercio itinerante	56
Art. 98 Occupazione in deroga.....	57
TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	57
Art. 99 Canone mercatale	57
Art. 100 Classificazione del Comune.....	58
Art. 101 Criteri di determinazione tariffe	58
Art. 102 – Subentro, cessazione e rimborsi	59
Art. 103 Modalità e termini per il pagamento del canone	59
Art. 104 Accertamento, riscossione coattiva e rimborso	60
Art. 105 Maggiorazioni del Canone per omesso e tardivo pagamento	60
Art. 106 Indennità e Sanzioni (rinvio)	61
DISPOSIZIONI FINALI.....	61
Art. 107 Norme transitorie	61
Art. 108 Entrata in vigore e efficacia.....	61

PREAMBOLO

Struttura e oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è distinto in due sezioni.

Nella **sezione prima** è trattato il ***Regolamento del Canone Unico*** che disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone) istituito ai sensi dell'art. 1, co.816 della L. 160 del 27 dicembre 2019 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (di seguito L. 160/19) in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e delle aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di cui ai co. 7 e 8 dell'art. 27 C.d.S. e di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio (esclusi quelli connessi a prestazioni di servizi).

Oltre ai criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone di cui al precedente periodo, sono disciplinate le fattispecie di occupazione permanente e temporanea di aree pubbliche e quelle relative alla pubblicità permanente o temporanea, comprensiva anche delle pubbliche affissioni, e le altre specifiche discipline indicate al co 821 dell'art. 1 della L. 160/19.

Nella **sezione seconda** è trattato il ***Regolamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*** (di seguito Regolamento Canone mercatale) che disciplina nello specifico - in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al co. 816 dell'art. 1 L. 160/19 - il canone di concessione per le occupazioni di aree e spazi pubblici destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. Canone mercatale), istituito ai sensi dell'art. 1, co. 837 della L. 160/19 in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al co. 842 art. 1 L.160/19, dei prelievi sui rifiuti di cui ai co. 639,667 e 668 dell'art. 1 L. 147/13.

SEZIONE PRIMA

Regolamento del Canone Unico

PARTE PRIMA

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 1

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento del Canone unico disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone), istituito ai sensi dell'art. 1, co.816 della L. 160/19 in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e delle aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di cui ai co. 7 e 8 dell'art. 27 C.d.S. e di qualunque altro canone ricognitorio o concessorio (esclusi quelli connessi a prestazioni di servizi).

Nel presente Regolamento del Canone unico sono disciplinate le fattispecie di occupazione, permanente e temporanea, di spazi e aree pubbliche e di esposizione pubblicitaria, permanente o temporanea, comprensiva anche delle pubbliche affissioni.

Il presente Regolamento del Canone unico sostituisce le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici e, ove contrari o incompatibili, sostituisce le disposizioni inerenti il suo ambito di applicazione contenute in altri Regolamenti comunali.

Art. 2 Ambito di applicazione

Nella disciplina del Regolamento del Canone Unico rientrano:

- a) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del Comune di Como, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
- b) le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, se comprese nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2, co. 7, C.d.S.;
- c) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge;
- d) la diffusione di messaggi pubblicitari sulle strade e sui veicoli effettuata con cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari e/o tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 23 del C.d.S., insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio

comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per canone il corrispettivo economico che il concessionario è tenuto a pagare al Comune per l'occupazione e/o per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- per indennità il corrispettivo economico che è tenuto a pagare al Comune chi occupa abusivamente lo spazio pubblico e /o diffonde abusivamente messaggi pubblicitari sia in qualità di proprietario del mezzo pubblicitario (impianto etc) sia in qualità di soggetto a favore del quale è realizzata la pubblicità;
- per tariffa standard l'importo che costituisce la base per la determinazione quantitativa del canone;
- per gestore il soggetto di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate, al quale il Comune abbia eventualmente affidato la gestione del canone;
- per centro abitato, a norma dell'art. 3 C.d.S., un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 28 luglio 2004, adottata ai sensi dell'art. 4 C.d.S., è stato delimitato mediante apposita cartografia il centro abitato del territorio del Comune di Como e a tale delimitazione si fa riferimento ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Per quanto riguarda l'occupazione degli spazi pubblici, si intende:

- per spazio pubblico il suolo, o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati, purché vi sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
- per occupazione l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione dello spazio pubblico, a seguito dell'ottenimento di apposita concessione;
- per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l'occupazione;
- per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;
- per chiosco qualsiasi struttura di proprietà privata, prefabbricata o anche costruita in muratura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
- per dehors l'area all'aperto, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico (bar, caffè, ristorante, ecc.) o di un'attività abilitata al consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, attrezzata con tavoli e sedie, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali tende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradianti di calore, vasi o fioriere, e simili, ove viene effettuato il servizio di somministrazione alla clientela;
- per struttura chiusa la struttura, in qualsiasi materiale realizzata, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che consente la chiusura perimetrale, anche se asportabile nel periodo estivo, e la copertura di una porzione dello spazio pubblico;
- per centro storico ogni ambito classificato come "CT1 – Città murata e borghi storici" dal Piano di Governo del Territorio, secondo la disciplina recata dall'art. 49 delle Disposizioni attuative del Piano delle Regole;

- per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;
- per mestiere girovago od ambulante l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante.

Per quanto riguarda la pubblicità sulle strade e sui veicoli – fermo restando il rinvio al C.d.S. ed al relativo Regolamento di attuazione ed al PGIP in vigore - si intende:

- per mezzo pubblicitario ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata tramite strutture, manufatti, pellicole, pitture vetrofanie o proiezioni luminose o in altro modo, lungo o in vista delle strade o in altro luogo pubblico o esposto al pubblico;
- per impianto pubblicitario sinonimo di “mezzo pubblicitario” nei casi in cui la comunicazione pubblicitaria sia realizzata mediante l'installazione di un'apposita struttura;
- per pubblicità esterna l'insieme dei mezzi pubblicitari, esposti sia su suolo pubblico sia su suolo privato, utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere commerciale o istituzionale/sociale e non classificati come impianti per lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni e affissioni dirette, né come insegne di esercizio, né come sorgenti luminose di cui all'art. 47 comma 3 del Regolamento C.d.S.. I mezzi pubblicitari destinati alla pubblicità esterna sono classificati in funzione della loro tipologia, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento C.d.S. e dal P.G.I.P.:
- per messaggio di carattere istituzionale/sociale si intendono le informazioni relative a: attività degli enti pubblici, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di organizzazioni assimilabili; servizi pubblici; iniziative politiche, sindacali, religiose; eventi culturali e sportivi; annunci funerari; altre informazioni equiparabili a quelle elencate;
- per pubblicità affissionale l'insieme degli impianti pubblicitari, collocati su suolo pubblico o su area privata, utilizzati sia da parte del Comune o del suo concessionario sia da imprese per l'affissione di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni relative ad attività economiche oppure comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. La pubblicità affissionale è suddivisa in pubbliche affissioni (appartengono a questa categoria tutti gli impianti che sono gestiti direttamente dal Comune o dal concessionario ed adibiti al servizio pubblico) e affissioni private dirette (appartengono a questa categoria tutti gli impianti attribuiti a soggetti privati);
- per insegne di esercizio, come le “scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, installate nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa” (art. 47, comma 1, del Regolamento C.d.S.) installate nel centro abitato. Per le insegne installate fuori dal centro abitato dispongono le norme del Regolamento del C.d.S..

Ai fini del presente Regolamento, le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali - permanenti le occupazioni a carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e aventi durata non inferiore all'anno;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata risultante dall'atto di concessione è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, non superiore a 12 mesi, sono considerate temporanee;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione superiore a 12 mesi sono considerate annuali/ permanenti.

CAPO II TITOLI ABILITATIVI

Art. 4 Concessione occupazione spazi e aree pubbliche

1) Lo spazio pubblico costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina ed è naturalmente destinato alla sua piena fruizione da parte di ogni abitante.

La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è atto del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.

La concessione, permanente o temporanea, è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, di rispetto dell'interesse pubblico preminente.

In caso di eventuale venir meno o variazione delle suddette condizioni la concessione può essere in ogni momento revocata.

2) Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate, anche nel caso in cui sia prevista l'esenzione dal pagamento del Canone, al preventivo ottenimento di concessione espressa, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

Art. 5 Autorizzazione esposizione pubblicità ed installazione mezzi pubblicitari

1) L'esposizione della pubblicità e l'installazione di mezzi pubblicitari in luogo pubblico o esposto al pubblico o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico sono soggette alla preventiva ed espressa autorizzazione prevista dall'art. 23, co. 4, C.d.S. anche nel caso in cui sia prevista l'esenzione dal pagamento del Canone. E' altresì soggetta ad autorizzazione la modifica dell'impianto o del luogo di installazione.

2) L'autorizzazione è rilasciata solo se il mezzo pubblicitario risponde alle prescrizioni e ai requisiti contenuti nel PGIP e nel relativo Abaco. La conformità al PGIP e all'Abaco costituisce semplice presunzione di conformità anche alle norme di sicurezza in materia di circolazione stradale e, in particolare, a quanto stabilito all'art. 23, co. 1 del C.d.S..

3) In caso di eventuale venir meno o variazione delle suddette condizioni l'autorizzazione può essere in ogni momento revocata.

Art. 6 Pubblicità con occupazione di spazi e aree pubbliche

1) Qualora gli impianti pubblicitari siano installati sul suolo pubblico o vadano ad occupare lo spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico, l'installazione è subordinata al rilascio della relativa concessione.

La domanda è unica e deve contenere i diversi elementi richiesti sia per il rilascio dell'autorizzazione sia per il rilascio della concessione.

La concessione di occupazione di suolo e spazio pubblico per la diffusione di pubblicità e l'autorizzazione all'esposizione e installazione dei mezzi pubblicitari sono rilasciate contestualmente in un unico provvedimento e la concessione ha la medesima durata dell'autorizzazione, come disposto dall'art. 19 del presente Regolamento.

Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente Regolamento per l'esposizione di mezzi pubblicitari possono essere rilasciate anche in deroga ai limiti e ai vincoli da esso previsti quando ricorrano motivi di interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 23, co.1, del C.d.S..

2) Le insegne di esercizio frontali che aggettano in tutto o in parte sul suolo pubblico sono esentate da concessione per l'occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico se la loro sporgenza rispetto al piede dell'edificio non eccede in media le seguenti misure:

- cm 5 per le targhe e bacheche collocate in tutto o in parte ad un'altezza dal suolo non superiore a cm 250;
- cm 15 negli altri casi.

3) Sono altresì esentate dalla concessione di occupazione suolo le insegne a bandiera di seguito indicate:

- a) la croce di colore rosso per gli ambulatori di pronto soccorso, di colore verde per le farmacie, di colore blu per le parafarmacie e di colore azzurro per cliniche veterinarie. La lunghezza di ciascun braccio della croce non deve eccedere cm 100 e la croce stessa deve rimanere inscritta in un quadrato avente il lato di misura non superiore a cm 100;
- b) la specifica insegna prevista dalla vigente normativa per le rivendite di generi di monopolio, nella superficie massima di mezzo metro quadrato;
- c) la specifica insegna prevista per gli uffici di Poste Italiane, nella superficie massima di mezzo metro quadrato;
- d) l'insegna recante esclusivamente la denominazione di una struttura ricettiva alberghiera (con esclusione quindi delle strutture ricettive non alberghiere, ad eccezione degli ostelli per la gioventù). Tale insegna, che non deve eccedere la superficie di un metro quadrato, può essere collocata anche a breve distanza, comunque non superiore a m 50, dalla struttura alberghiera se più efficace allo scopo di rendere percepibile ai turisti la presenza della struttura ricettiva. Nella medesima via o piazza non può essere installata più di un'insegna del tipo descritto.

Art. 7 Occupazioni d'urgenza

1) È consentita l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza.

2) In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione alla Polizia Locale, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza.

3) Il Settore competente rilascia la concessione in via di sanatoria, se è verificata la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso contrario intima la rimozione immediata dell'occupazione, da considerarsi abusiva.

Art. 8 Occupazioni di aree e spazi pubblici non soggette a concessione

1) Possono effettuarsi senza concessione, purché non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, oltre a quelle specificamente previste nel presente Regolamento, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e analoghe occupazioni delle imprese agricole, purché effettuate con le modalità e nei limiti previsti dallo specifico Regolamento comunale. Nelle more dell'adozione di detto Regolamento la sosta

continuativa nello stesso punto non può eccedere due ore;

- b) occupazioni di durata non superiore ad un'ora realizzate da esercenti mestieri girovaghi e ambulanti, nonché da artisti di strada nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 41, co. 2, del presente Regolamento purché non comportino la soppressione di stalli di sosta per veicoli. L'attività di artista di strada può essere esercitata, compatibilmente con le prescrizioni contenute dal Regolamento di Polizia Urbana, gratuitamente o richiedendo libera offerta;
- c) occupazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, di durata non superiore a 6 ore. Nel caso in cui l'occupazione comporti la soppressione di posteggi di sosta per veicoli, è necessaria la concessione e l'istanza va presentata 14 giorni prima dell'effettiva occupazione. L'occupazione di cui alla presente lettera è esente dal pagamento del Canone;
- d) occupazione delle aree appositamente destinate dal Comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;
- e) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi commissionati dal Comune di Como;
- f) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, cornicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico;
- g) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende poste a copertura dei banchi di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche e delle imprese agricole, nonché degli stand espositivi di manifestazioni fieristiche e iniziative similari, sempre che l'occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico non ecceda di oltre il 100% l'occupazione del suolo.

2) Le occupazioni di suolo pubblico per iniziative patrocinate dal Comune di Como non sono esenti da concessione.

Art. 9 Esposizioni pubblicitarie e installazioni di mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1) L'autorizzazione non è richiesta, ancorché sia previsto il pagamento del relativo Canone, per le esposizioni pubblicitarie e i mezzi pubblicitari collocati in luoghi aperti al pubblico, ma non esposti al pubblico, come ad esempio all'interno di centri commerciali, padiglioni fieristici, impianti sportivi al chiuso o comunque recintati con barriere non permeabili alla vista, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, aeroporti, autosili e strutture analoghe.

2) Non è altresì richiesta l'autorizzazione, oltre che per quelle specificamente previste nel presente Regolamento, per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- a) locandine temporanee e avvisi al pubblico collocati nelle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi commerciali in genere, relativi alle attività dell'esercizio stesso, aventi superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato per vetrina;
- b) cartello o striscione con superficie non superiore a un quarto di metro quadrato contenente esclusivamente la scritta "vendesì" ed eventuale recapito telefonico installato sull'immobile/unità immobiliare in vendita o nella sua area di pertinenza;
- c) cartello o tabella o stendardo di superficie non superiore a mq 1,00 contenente esclusivamente la denominazione o il logo dell'impresa che svolge lavori nel cantiere edile o immagini grafiche dell'opera da realizzare (sono comunque sempre esenti da

autorizzazione i cartelli obbligatori per legge);

- d) locandine, gonfaloni, stendardi o altri impianti a carattere temporaneo, in occasione di manifestazioni, eventi e altre iniziative culturali, sportive, di promozione dell'attività svolta da organizzazioni non lucrative di carattere sociale o associazioni assimilabili nonché manifestazioni fieristiche o commerciali, collocati sulle strutture o recinzioni destinate all'iniziativa o comunque nell'area in cui essa si svolge, che siano apposti non prima della settimana antecedente la manifestazione e vengano rimossi entro il giorno successivo alla medesima;
- e) cartelli, locandine, gonfaloni, striscioni o altri mezzi pubblicitari aventi lo scopo di comunicare iniziative ed eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

3) Non sono, altresì, soggette ad autorizzazione la pubblicità visiva effettuata a mezzo di veicoli e la distribuzione, ove ammessa, di volantini e gadget pubblicitari che devono essere comunque realizzate nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento C.d.S. e con i limiti previsti dal presente Regolamento e dal P.G.I.P..

4) La pubblicità per la quale non è richiesta autorizzazione ai sensi del presente articolo deve comunque rispettare le prescrizioni di cui all'art. 23, co. 1 del C.d.S., nonché quelle urbanistiche ed edilizie; diversamente il Comune ne dispone la rimozione.

Art. 10 Obbligo di comunicazione (Dichiarazioni per particolari fattispecie)

1) Nei casi in cui non è richiesta l'autorizzazione o la concessione secondo la disciplina del presente Regolamento, è comunque necessario – anche al fine di consentire la quantificazione del Canone dovuto, ove previsto – presentare prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione al Comune o al suo Concessionario una dichiarazione nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2) Per le fattispecie di seguito individuate la disciplina di presentazione della comunicazione è la seguente:

- a) Per le occupazioni relative ai servizi di rete è necessario presentare entro il 30 aprile la dichiarazione annuale, relativa al numero di utenze, del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete, attive al 31 dicembre dell'anno precedente.
- b) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno o sulle relative vetrine è necessario presentare la dichiarazione con contestuale versamento del Canone, ove dovuto, entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
- c) Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è necessario presentare la dichiarazione con contestuale versamento del Canone, ove dovuto. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- d) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è necessario presentare la dichiarazione con contestuale versamento del Canone, ove dovuto, da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

- e) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
- f) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non è prevista la presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadro è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- g) Per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, è necessario presentare apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del Canone, ove non esente.
- h) Per tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992) è prevista la presentazione di apposita dichiarazione prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.

Art. 11 Occupazioni ed Esposizioni abusive

- 1) Oltre alle specifiche ipotesi previste nel presente Regolamento, sono abusive le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari e le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate:
 - senza concessione o autorizzazione espressa;
 - quando la concessione o l'autorizzazione sono state revocate o sospese;
 - quando la concessione o l'autorizzazione sono decadute, cessate o scadute.
- 2) Sono irregolari e equiparate a quelle abusive le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari e le installazioni di mezzi pubblicitari effettuate eccedendo la superficie dell'area concessa in uso ovvero senza rispettare i contenuti e le prescrizioni contenute nei suddetti atti.
- 3) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve essere sempre in grado di esibire l'atto di concessione o di autorizzazione alle autorità incaricate dei controlli.

TITOLO II – DOMANDA E PROCEDIMENTO

Art. 12 Avvio del procedimento amministrativo per rilascio di Concessione occupazione suolo pubblico

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, domanda al Comune volta ad ottenere il rilascio del relativo atto di concessione.
- 2) Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i

servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3) La domanda, a pena di improcedibilità, deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, salvo esenzioni, e contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e/o della partita iva, telefono, mail, pec, residenza e/o sede;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.

4) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione e da dettagliata planimetria. e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

5) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni sono ammesse nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 46 del DPR 445/2000 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*" e dall'art. 18 L. 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Art. 13 Avvio del procedimento amministrativo per rilascio di Autorizzazione di esposizione pubblicitaria e installazione mezzi pubblicitari

1) Chiunque intende procedere all'installazione di mezzi pubblicitari e/o alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve preventivamente presentare al Comune, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'installazione e/o dell'esposizione, domanda volta ad ottenere il rilascio del relativo atto di autorizzazione.

2) Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi di norma per via telematica, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3) La domanda, a pena di improcedibilità, deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, salvo esenzioni, e contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e/o della partita iva, telefono, mail, pec, residenza e/o sede e l'indicazione con i relativi dati, ove non coincidenti, del soggetto beneficiario dell'esposizione pubblicitaria;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale e/o specifica planimetria;
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la durata per la quale è richiesta;
- g) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, sporgenze, materiale costruttivo, caratteristiche, colori, disegno e ogni altra notizia utile alla più completa illustrazione dell'esposizione richiesta.

Se l'installazione dell'impianto oggetto della domanda è su area o bene privato deve essere attestato il consenso del proprietario.

4) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione e da dettagliata planimetria. e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.

5) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni sono ammesse nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 46 del DPR 445/2000 "*Testo Unico sulla documentazione amministrativa*" e dall'art. 18 L. 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Art. 14 Istruttoria e termine per conclusione procedimenti

1) Il procedimento amministrativo per la concessione di occupazione di suolo e aree pubblici e per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari e/o diffusione pubblicitaria ha inizio dal momento del ricevimento della domanda protocollata da parte del Comune.

2) Nel caso in cui la domanda manchi in tutto o in parte dei contenuti, delle dichiarazioni e dei documenti prescritti, l'ufficio sospende il procedimento, assegnando il termine di 10 giorni per provvedere. Se l'interessato non provvede entro tale termine, ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non corrisponda a quanto richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile.

3) Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento.

4) L'ufficio incaricato del procedimento si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici comunali competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni e può effettuare verifiche e sopralluoghi per accertare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto raffigurato nelle planimetrie e negli altri documenti allegati alla domanda.

5) Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

6) Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di occupazione di suolo e aree pubblici è concluso con provvedimento espresso del dirigente entro i termini di seguito indicati:

- a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni;
- b) negli altri casi: 30 giorni.

7) Il procedimento amministrativo delle domande di autorizzazione per l'installazione o la modifica di mezzi pubblicitari è concluso con provvedimento espresso del dirigente entro i termini di seguito indicati:

- a) per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti di pubblicità esterna permanenti e di impianti di pubblicità affissionale: giorni 60;
- b) in tutti gli altri casi: giorni 30.

8) I predetti termini sono sospesi per i periodi occorrenti all'acquisizione dei pareri.

9) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o all'autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

10) Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai procedimenti relativi ad aree assegnate tramite selezione pubblica.

11) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalle leggi vigenti.

Art. 15 Procedura per aree da assegnare tramite selezione pubblica

Nei casi in cui siano contingentate le superfici pubblicitarie o le aree disponibili per l'occupazione, le relative autorizzazioni e concessioni sono rilasciate a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate in applicazione della graduatoria definitiva.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16 Requisiti del concessionario

Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti, se persona giuridica, dei seguenti requisiti:

- a) se l'occupazione concerne un'attività economica:
 - il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;
 - l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
 - l'immunità, ai sensi dell'art. 67, co.1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle

misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;

b) in tutti i casi:

l'insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili. Si specifica che tale insussistenza di debiti con il Comune di Como, nel caso di richiedente che sia persona giuridica, deve riguardare anche tutte le persone fisiche facenti parte della compagine societaria richiedente - ivi incluse le persone fisiche socie di eventuali ulteriori persone giuridiche presenti nella compagine societaria della persona giuridica richiedente - e le società o gli enti che esercitano sulla stessa attività di direzione e coordinamento.

Il richiedente non può essere una società fiduciaria e non potrà avere società fiduciarie nella sua compagine sociale.

Art. 17 Rilascio della concessione - cauzione

1) Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) pagamento della prima rata o della rata unica del Canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente Regolamento.

2) Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000 e rispondente al 30% dell'importo del Canone dovuto.

3) La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione, compreso quello di assolvimento del Canone. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.

4) Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.

Art. 18 Contenuto e efficacia concessione

1) Nella concessione sono indicati:

- a) la superficie e le caratteristiche dell'area concessa;
- b) l'uso a cui l'area può essere destinata e gli oggetti che vi si possono collocare;
- c) i giorni e l'orario dell'occupazione;
- d) la durata del provvedimento;
- e) i termini di decadenza per mancato utilizzo della concessione;
- f) l'importo del Canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;
- g) le condizioni a cui è subordinata la concessione;
- h) gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.

2) Il provvedimento concessorio è rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione di nulla osta e/o altri titoli abilitativi concessori di competenza di altri soggetti pubblici e privati.

3) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Gli atti di concessione non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre far riferimento alla specifica disciplina.

4) La manomissione del suolo pubblico è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o nulla osta del Settore comunale competente in materia di reti e strade, che può dettare le prescrizioni ritenute opportune o necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori e dare indicazioni circa l'importo del deposito cauzionale da richiedere.

Art. 19 Durata della concessione - proroga e rinnovo

1) La concessione, quando l'occupazione ha carattere continuativo oppure si ripete per un periodo non inferiore a sei mesi nel corso di ciascun anno solare, può essere rilasciata con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi:

- a) 5 anni per i dehors;
- b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;
- c) 12 anni per i chioschi;
- d) 10 anni per le strutture chiuse;
- e) 9 anni per le altre occupazioni.

2) In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile.

3) Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo o la proroga.

4) La domanda di proroga o di rinnovo deve essere presentata con le modalità previste all'art. 12 del presente Regolamento e nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si chiede di prorogare o rinnovare.

5) Ai fini della determinazione del Canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione o autorizzazione. Il rinnovo o la proroga sono subordinati al pagamento del Canone per la concessione oggetto di rinnovo o di proroga.

6) Il rinnovo o la proroga della concessione non sono rilasciati se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo Canone ovvero se l'occupazione in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Art. 20 Condizioni di concessione

1) La concessione è accordata alle seguenti condizioni:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con responsabilità a carico esclusivamente del titolare per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione;
- c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

- d) con addebito al titolare delle spese relative a Canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.

2) La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, dell'interesse pubblico.

3) Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal titolare, anche se non sono riprodotte specificamente nella concessione.

Art. 21 Obblighi e oneri del titolare della concessione

1) Il titolare della concessione ha l'obbligo di:

- a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
- b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso;
- c) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
- d) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
- e) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni, con particolare attenzione a passaggi riservati per persone disabili, a stalli per autovetture per soggetti portatori di handicap, ad attraversamenti pedonali di strade e viali sia pubblici che privati, ad aree di attesa per mezzi pubblici (autobus, taxi, ecc.);
- g) provvedere al pagamento del Canone alle scadenze stabilite;
- h) eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile;
- i) tenere indenne il Comune dal mancato introito in caso di occupazione di suolo pubblico riguardante parcheggi a pagamento.

2) Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.

3) Gli atti che regolano il rapporto concessorio disciplinano altresì gli eventuali obblighi di anticipazione delle spese che il Comune deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e simili, nonché per la pulizia dell'area e l'allontanamento dei rifiuti generati dalle attività.

Art. 22 Titolarità della concessione, trasferimento e subingresso

1) La concessione è personale e incedibile. La subconcessione è vietata e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

2) Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura

a proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso e di possedere i requisiti indicati all'art. 16 del presente Regolamento. Nei casi diversi dall'occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l'oggetto della concessione.

3) Il subingresso non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la stessa.

Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone pregresso non versato.

Il subingresso è negato qualora gli obblighi relativi al Canone non siano stati interamente assolti.

4) Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di subingresso e della domanda per la voltura nel detto termine di 30 giorni l'occupazione è considerata abusiva.

Art. 23 Decadenza per fatto del concessionario

1) E' dichiarata la decadenza della concessione, previa diffida:

- a) per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, accertate nel corso di un triennio decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
- b) per n. 3 violazioni delle prescrizioni della concessione, accertate nel corso di un triennio decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
- c) per n. 2 irregolarità nel pagamento del Canone, o di rate di esso, nel corso della durata contrattuale, cui abbia fatto seguito avviso di accertamento;
- d) per omesso pagamento del Canone totale o parziale non sanato entro i termini indicati nell'avviso di accertamento.

2) Avuta comunicazione dall'organo accertatore dell'avverarsi di una delle fattispecie di cui al comma precedente, il dirigente competente, entro i successivi trenta giorni, invia al concessionario comunicazione contenente la contestazione dei fatti ed invito a dedurre entro i successivi dieci giorni. In mancanza di deduzioni o in caso di rigetto delle medesime, è dichiarata la decadenza della concessione.

3) Chi è incorso nella decadenza della concessione non può ottenere una nuova concessione per la medesima area nei 48 mesi successivi alla notifica del provvedimento.

Art. 24 Decadenza concessione

1) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 16, nonché quando, senza giustificato motivo, non inizi l'occupazione entro il termine stabilito nella concessione, salvo ottenimento di proroga. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione.

2) In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del Canone pagato in via anticipata.

Art. 25 Sospensione e revoca della concessione

1) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può essere altresì revocata in ogni momento in caso di eventuale venir meno delle condizioni di cui all'art 4 del presente Regolamento.

2) La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il Canone.

3) La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui l'occupazione sia di pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili, e/o spazio pubblico, direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa.

Art. 26 Rinuncia concessione

1) Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.

2) In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del Canone pagato in via anticipata.

Art. 27 Rimozione dell'occupazione

1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del C.d.S., concernenti l'occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione di quanto collocato nello spazio pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi, assegnando un termine per provvedere, comunque non superiore a 15 giorni.

2) Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile. Fino alla completa rimozione è dovuto Il Canone nella misura e con l'indennità per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento

CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art. 28 Norme di carattere generale sull'occupazione delle strade

1) Nelle strade aperte al traffico veicolare le occupazioni sono effettuate di preferenza sul marciapiede, in modo che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a cm 150, ovvero alla metà della larghezza del marciapiede se questa è superiore a cm 300. Il Comune può in ogni caso stabilire che la zona libera per la circolazione dei pedoni abbia larghezza superiore, in particolare se il marciapiede è interessato da intenso passaggio pedonale o in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

2) Nelle zone a traffico limitato è consentita l'occupazione sia dei marciapiedi sia della carreggiata, con i seguenti limiti e condizioni:

- a) per le occupazioni dei marciapiedi rialzati si applicano le disposizioni del comma 1. Tuttavia è ammessa l'occupazione anche dell'intero marciapiede, qualora ciò risulti più conveniente per la circolazione veicolare o pedonale, sempre che non siano limitate le facoltà degli utenti deboli della strada, per esempio precludendo l'utilizzo degli scivoli esistenti sul marciapiede, e non siano recati impedimenti agli accessi residenziali o commerciali esistenti in prossimità dell'occupazione;
- b) se la strada è priva di marciapiedi o questi sono realizzati a raso, si considera "carreggiata", ai fini del presente Regolamento, l'intera larghezza della strada. L'occupazione della carreggiata è consentita su ambedue i lati a condizione che, a cavallo della mezzera, rimanga una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei pedoni, di larghezza non inferiore a 3 metri, se la strada è a senso unico di marcia, ovvero a 5 metri, se è a doppio senso di marcia. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, la corsia libera per la circolazione, delle misure minime anzidette, può estendersi tra l'occupazione ed il margine opposto della carreggiata; in tal caso le occupazioni sul lato opposto della carreggiata sono consentite solo se non siano d'intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- c) l'occupazione dello spazio soprastante la carreggiata con tettoie o tende fisse o avvolgibili, installate sulle facciate degli edifici, è consentita nel rispetto delle condizioni previste alla precedente lettera b);
- d) nessuna occupazione del suolo, né dello spazio soprastante con tende fisse o avvolgibili installate sulle facciate degli edifici, può essere assentita nelle strade di larghezza non superiore a 3 metri, se ad un solo senso di marcia, ovvero a 5 metri, se a doppio senso di marcia.

3) Nelle strade incluse in aree pedonali deve essere assicurata una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso larga 3 metri.

4) L'occupazione delle strade è comunque consentita solo a condizione che siano rispettate eventuali norme più restrittive poste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

5) Fatta eccezione per chioschi e altre strutture simili infisse stabilmente al suolo, il concessionario deve essere in grado di rimuovere l'occupazione entro 24 ore, su richiesta del Comune motivata da ragioni di pubblico interesse.

Art. 29 Aree destinate ad occupazioni con chioschi

1) L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal Consiglio Comunale.

2) Nel caso in cui lo strumento di programmazione di cui al precedente comma 1 comporti la rimozione di un chiosco esistente, al titolare della relativa concessione verrà concessa la possibilità di proseguire l'attività fino alla scadenza del titolo acquisito.

Art. 30 Assegnazione delle aree destinate a chioschi

1) Le aree destinate ad occupazione con chioschi sono assegnate mediante selezione pubblica.

2) La selezione si conclude con la formazione di una graduatoria basata su criteri che verranno definiti nello strumento di programmazione specifico e nel bando di gara.

Art. 31 Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione

1) L'occupazione del suolo pubblico con dehors è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere". E' inoltre concessa alle attività commerciali e di produzione, abilitate al consumo immediato sul posto, purché siano dotate di servizio igienico ulteriore, destinato esclusivamente alla clientela.

2) Il Comune, oltre a perimetrare in autonomia, in ogni momento può indicare al concessionario come perimetrare, a cura e spese di quest'ultimo, il suolo pubblico oggetto della concessione.

3) La superficie di suolo pubblico oggetto di concessione non può in ogni caso eccedere 4 volte la superficie interna di somministrazione del locale.

4) L'utilizzo della superficie di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici di somministrazione, di norma, è consentito durante l'orario di apertura del concessionario; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione della superficie concessa in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato.

Art. 32 Occupazioni con dehors

1) I dehors devono essere realizzati:

- a) in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante;
- b) collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.

2) L'occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del Codice della Strada, delle prescrizioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento e delle seguenti:

- a) i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci;
- b) lungo le strade aperte al traffico veicolare i dehors sono ammessi solo sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata, qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale, ad esempio per la presenza di alberature. I dehors realizzati in adiacenza alla carreggiata devono essere dotati di idonee protezioni per gli avventori;
- c) non è consentito realizzare dehors sul lato della strada opposto a quello ove si trova l'esercizio, salvo che nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, sempre che ciò sia compatibile con la sicurezza della circolazione e con l'igiene degli alimenti;
- d) nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato i dehors possono essere realizzati anche sulla carreggiata;
- e) non è concessa l'occupazione di suolo pubblico con dehors negli spazi in cui già esistono stalli destinati alla sosta. Ferma ogni valutazione in termini di sicurezza per la circolazione stradale e per l'attività svolta sullo spazio oggetto di concessione, nonché previa modificazione della disciplina della sosta, e adeguata compensazione dei posti auto soppressi all'interno del comparto urbano interessato, la predetta limitazione non si applica nelle aree individuate nella planimetria allegata (*Allegato B1*).

- f) sotto i portici, ove sia costituita la servitù di pubblico passaggio, i dehors sono ammessi, previo assenso della proprietà, a condizione che rimanga una zona libera per il passaggio dei pedoni di larghezza comunque non inferiore a 150 cm., valutata in sede di istruttoria in ragione dell'utilizzo e delle caratteristiche dei portici; non è consentita la copertura del dehors con ombrelloni o tende;
- g) nelle aree pedonali non è consentito recintare i dehors con vasi, fioriere, pannelli, grigliati o qualsiasi altro elemento d'arredo salvo il caso in cui essi abbiano funzione di protezione degli avventori, ad esempio per segnalare la presenza di un dislivello;
- h) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale l'occupazione di suolo pubblico con pedane deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004;
- i) l'utilizzo dei dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- j) nell'atto di concessione viene indicato il numero massimo di posti a sedere che possono essere collocati nello spazio concesso, calcolato secondo il parametro massimo di uno ogni 0,83 mq di superficie; è tuttavia facoltà del Comune ridurre il numero dei posti a sedere, in relazione all'ambito in cui il dehors è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- k) l'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.

3) L'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza), e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza). In caso di richieste di concessione tra loro concorrenti, prevale quella relativa ad occupazione conforme al criterio di adiacenza, rispetto a quella conforme al solo criterio di prospicienza e, in ulteriore subordine, l'occupazione con la maggior parte conforme ai predetti criteri. A parità di requisiti, la concessione viene rilasciata a rotazione fra i richiedenti

4) Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio, purché nel raggio di 20 metri dall'ingresso dell'esercizio stesso. Qualora tali spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali oppure a edifici della pubblica amministrazione, nel procedimento amministrativo sono coinvolti i controinteressati, ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

5) Le occupazioni con dehors nel centro storico sono inoltre ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, anche allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali:

1. in Piazza Duomo i dehors sono consentiti esclusivamente in adiacenza al lato occidentale porticato, e al di sotto del portico stesso nella sola superficie interposta tra le colonne in corrispondenza delle vetrine di pertinenza, con una profondità delle aree concesse non superiore a 7 metri e a condizione che tra un dehors e l'altro rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore a 2 metri;
2. in Piazza San Fedele i dehors sono ammessi esclusivamente in adiacenza al lato settentrionale, nonché sul lato occidentale all'esterno della linea dei portici;
3. in Via Cesare Cantù e in Largo Gianfranco Miglio non sono ammessi dehors in adiacenza ai due tratti porticati;
4. in Piazza Alessandro Volta è esclusa la realizzazione di occupazioni nella zona centrale della piazza stessa, in adiacenza o in prossimità dello scalino che delinea la parte a quota più elevata, ove è innalzata la statua dello scienziato.

5. in Piazza Cavour le occupazioni possono essere realizzate soltanto in adiacenza ai fabbricati sui lati orientale ed occidentale e in adiacenza al portico sul lato meridionale, mentre è esclusa l'occupazione della parte centrale della piazza;
6. in altre vie o piazze del centro storico le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni;
7. in via Plinio, tenuto conto della necessità di garantire la pubblica fruizione dei portici in questione interessati da un importante afflusso di persone, non è ammessa l'occupazione sotto i portici. La Giunta potrà autorizzare l'occupazione temporanea per specifiche e motivate esigenze, limitate temporalmente.

6) Al fine di temperare le esigenze delle attività di somministrazione con la pubblica fruizione delle principali piazze e vie della città murata e del centro storico, e in particolare di quelle tutelate come ambito di pregio culturale o paesaggistico, la Giunta Comunale può:

- elevare la distanza di cui al comma 4 sino ad un massimo di 70 metri, nel caso in cui lo stato dei luoghi non consenta di disporre occupazioni entro il limite di distanza ordinario;
- stabilire più specifiche caratteristiche degli arredi, rispetto a quanto delineato al successivo art. 33.

7) Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, la richiesta di occupazione del suolo pubblico con dehors, ove contempra l'utilizzo di attrezzature o arredi non facilmente ritirabili nell'orario di chiusura dell'esercizio, deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 33 Prescrizioni per gli arredi dei dehors

- 1) Nel centro storico gli arredi collocati nei dehors devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
 - a) tavoli e sedie in metallo verniciato, del medesimo colore, nelle tonalità scure del grigio, marrone o verde; è escluso l'utilizzo della plastica e dell'alluminio naturale lucido, satinato o opacizzato, mentre l'impiego del legno naturale deve essere valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito;
 - b) ombrelloni e tende con telo in tessuto di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco e il beige. Essi non devono di norma eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione; quando ciò sia consentito, per comprovate esigenze e comunque per superfici limitate, ombrelloni e tende non devono avere altezza dal suolo inferiore a cm 250;
 - c) porta menù di dimensioni massime formato A3, in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande;
 - d) vasi e fioriere di dimensioni contenute, posti agli angoli della superficie concessa ed a delimitazione della stessa, in materiali pregiati, quali il cotto, la pietra lavorata, il metallo verniciato nel colore dei tavoli e delle sedie, il legno anticato e simili; le essenze devono essere di altezza ridotta, non oltre 1,2 mt, allo scopo di non costituire barriere alla visuale;
 - e) cestini porta rifiuti di disegno lineare, in metallo verniciato nelle tonalità scure del grigio, marrone o verde; sono vietati raccoglitori di rifiuti di forme fantasiose e colorazioni sgargianti, quali coni gelato, pupazzi e simili;
 - f) mobiletti di servizio di dimensioni contenute, soprattutto in altezza, che ben si armonizzino con tavoli e sedie, e nel numero strettamente necessario in relazione alla quantità dei posti a sedere;
 - g) non sono ammessi elementi paravento, griglie e strutture similari, salvo che nell'ambito dei progetti di cui al successivo comma 3;

- h) non sono ammessi irradiatori di calore applicati alle pareti degli edifici;
- i) non sono ammessi cartelli pubblicitari, né scritte pubblicitarie su tende, ombrelloni e arredi, fatta eccezione per la denominazione del locale.

Nelle altre zone le prescrizioni sopra elencate costituiscono indirizzi per migliorare la qualità dell'arredo urbano.

2) Il progetto di arredo dei dehors da realizzare nel centro storico è valutato dai Settori competenti in materia, che possono chiedere modifiche o indicare miglioramenti o esprimere parere contrario motivato.

3) Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni del comma 1 quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del *design*, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia.

4) Sedie e tavoli del dehors devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni. Nell'orario di chiusura dell'esercizio i tavoli e le sedie, qualora non possano essere ritirati all'interno del locale, debbono essere ordinatamente impilati nell'area occupata, e legati tra loro affinché non possano essere utilizzati da terzi in orari e modalità non conformi alla concessione. Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare tavoli e sedie alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.

Art. 34 Occupazioni con strutture chiuse

1) In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di strutture chiuse esclusivamente nel rispetto delle norme previste dal Regolamento edilizio vigente e delle norme previste dal presente Regolamento.

2) Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, la richiesta di occupazione del suolo pubblico con strutture chiuse deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

3) Nel centro storico è vietata la chiusura perimetrale delle tende e degli ombrelloni.

Art. 35 Occupazioni con espositori e distributori di merci

1) L'esposizione di merci su area pubblica è consentita esclusivamente:

- a) ai negozi di fiori e piante, limitatamente a tali prodotti;
- b) ai negozi che vendono pubblicazioni di carattere turistico locale, quali guide, mappe stradali e cartoline illustrate, limitatamente a tali prodotti;
- c) alle librerie, limitatamente ai libri;
- d) alle rivendite di giornali, limitatamente alle pubblicazioni della stampa quotidiana e periodica, nonché ai prodotti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* se l'esercizio ne è abilitato alla vendita;
- e) ai negozi di generi alimentari, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli freschi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di eventuali specifiche prescrizioni dettate dall'Azienda Sanitaria Locale;
- f) ai negozi che vendono giocattoli, limitatamente a tali prodotti.

L'esposizione deve essere realizzata in maniera ordinata, mediante l'uso di espositori ritenuti idonei sotto il profilo estetico dai competenti settori comunali, oppure, esclusivamente per fiori e piante, direttamente sul suolo. L'esposizione deve avvenire sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale. L'esposizione non può eccedere in larghezza il fronte dell'esercizio commerciale, né può avere una profondità superiore a 2 metri.

2) L'occupazione del suolo pubblico con distributori automatici di merci o di tessere, biglietti, gettoni e simili, fatta eccezione per i distributori di biglietti del servizio pubblico di trasporto e di francobolli, può avvenire esclusivamente in adiacenza ai locali dell'attività economica richiedente l'occupazione, previo assenso scritto della proprietà dell'edificio. Non è comunque consentito collocare distributori automatici di merci a ridosso degli edifici sottoposti a tutela come beni culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, né negli spazi pubblici ubicati nell'ambito di rispetto degli edifici medesimi.

3) Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle attività di commercio sulle aree pubbliche di cui all'art. 16 e seguenti della legge regionale n. 6/2010.

Art. 36 Occupazioni con vasi, fioriere e altri oggetti d'arredo urbano

1) Vasi e fioriere, contenenti esclusivamente piante vere, possono essere collocati a scopo ornamentale ai lati degli ingressi di civili abitazioni, di uffici pubblici o di locali destinati ad attività economiche o, comunque, lungo il fronte degli edifici, esclusi quelli tutelati come beni culturali a norma del decreto legislativo n. 42/2004.

2) Sono privilegiate le soluzioni che prevedono l'inserimento nella stessa via di vasi o fioriere omogenei per forma, dimensioni e materiale.

3) Le piante contenute nei vasi o nelle fioriere devono essere costantemente mantenute con cura. Ove ciò non avvenga, il settore che ha rilasciato la concessione, d'intesa con il settore competente, ordina la sostituzione delle piante entro un breve termine, pena la revoca della concessione stessa. L'uso di piante spinose è vietato.

3.bis) Alle gelaterie/yogurterie "d'asporto" è consentito occupare l'area in adiacenza alla propria attività con panchine e/o simili per il consumo immediato (senza servizio), nel rispetto delle condizioni tecniche del vigente Regolamento.

4) Nel centro storico non è consentito occupare il suolo pubblico con elementi di arredo diversi da quelli indicati ai commi precedenti, fatta eccezione per i contenitori per rifiuti, che sono ammessi all'esterno degli esercizi di somministrazione o vendita per il consumo immediato sul posto di alimenti o bevande, e i porta menù degli esercizi di somministrazione in forma di leggio, , formato massimo A3, in metallo verniciato di colore scuro.

Sono quindi vietati, a titolo esemplificativo: vasi o fioriere vuoti oppure contenenti piante o fiori artificiali; contenitori per rifiuti di foggia fantasiosa; contenitori per libri, giornali, riviste o altre pubblicazioni, salvo nei casi previsti dall'art. 35, comma 1; cartelli che segnalano o pubblicizzano attività economiche o prodotti commerciali; cartelli recanti il menù degli esercizi di somministrazione o l'indicazione di prodotti o servizi; lampade o oggetti illuminati dall'interno; manichini, pupazzi e espositori, di qualsiasi natura, di capi di abbigliamento e scarpe; stuoie o tappeti; tavoli, sedie e panche.

Nelle altre zone le prescrizioni sopra elencate costituiscono indirizzi per migliorare la qualità dell'arredo urbano.

Art. 37 Addobbi realizzati nel periodo natalizio

- 1) Nel periodo dal 20 novembre al 10 gennaio dell'anno successivo è consentito, senza concessione per l'occupazione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante, realizzare addobbi a tema natalizio, con festoni, ghirlande, decorazioni, luminarie e simili, sugli edifici, sulle tende e nel dehors degli esercizi di somministrazione, a condizione che le installazioni rispettino le norme di sicurezza. Sono da preferirsi soluzioni omogenee per via.
- 2) La collocazione di passatoie e tappeti è consentita purché vengano rispettate le norme di sicurezza e che vengano lasciate libere le caditoie per garantire il deflusso delle acque.
- 3) Il Comune dispone la rimozione immediata degli addobbi non rispondenti ai criteri sopra esposti, a cura e spese dell'interessato.

Art. 38 Occupazioni con rastrelliere per biciclette

- 1) Sui marciapiedi e sulla carreggiata stradale, ove non siano di pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28, possono essere collocate rastrelliere per biciclette da parte di esercizi commerciali, altre attività economiche, uffici pubblici o privati. L'uso di tali rastrelliere è in ogni caso pubblico.
- 2) Le domande di concessione sono valutate dal settore competente in materia di arredo urbano, per quanto concerne l'idoneità sotto il profilo estetico e funzionale del materiale proposto, nonché dal Corpo della Polizia Locale e dal settore competente in materia di mobilità, per quanto riguarda l'ammissibilità sotto il profilo della circolazione stradale.

Art. 39 Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici

- 1) Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende installate sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
- 2) Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.
- 3) L'installazione delle tende è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante diminuita di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l'altezza dal suolo, nel punto più basso, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;
 - b) le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore nelle aperture ad arco devono preferibilmente installarsi

tende a *capote* oppure, ove ciò non risulti tecnicamente possibile, tende a spiovente alla base dell'arco;

- c) sulla tenda è ammessa soltanto l'apposizione della scritta riprodotte la ditta o la denominazione dell'esercizio, oppure l'apposizione del logo dell'impresa; la scritta deve essere realizzata in caratteri grafici semplici e lineari, di colore uniforme e non sgargiante e di altezza non superiore a 20 centimetri; la scritta o il logo devono essere collocati preferibilmente sulla mantovana.

4) La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti la documentazione che attesti il nulla osta alla stessa e/o l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

5) L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 42/2004.

6) Nel centro storico sono ammesse solo tende in tessuto (esclusi quindi i teli in PVC o altro materiale plastico); sono consentite le tonalità di colore chiaro, dal bianco al beige e grigio chiaro.

7) Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.

Art. 40 Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili

1) La Giunta Comunale individua con specifico atto alcune aree, in particolare nel centro storico, che possono essere concesse in via esclusiva o prevalente ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell'ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.

2) La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Può inoltre prevedere, nel caso di occupazioni aventi superficie non superiore a mq 10 e di durata non superiore ad un giorno, che l'occupazione possa essere realizzata dietro semplice segnalazione o comunicazione, anche telematica, effettuata al settore competente con adeguato preavviso, salvo diniego espresso per le stesse vie brevi dall'ente in caso di indisponibilità dell'area.

3) Le occupazioni realizzate ai sensi del precedente comma 1, qualora abbinate a iniziative promozionali di imprese commerciali o di produzione di beni o servizi, seguono il procedimento ordinario di concessione.

Art. 41 Occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada

1) Ai fini del presente regolamento, per arte di strada si intende qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza

di ogni forma di contrattualizzazione, retribuzione o corrispettivo e che accetti come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico, cosiddetto “a cappello”.

2) L'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada è consentita senza previa autorizzazione in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) lo spazio impegnato per l'esibizione non deve eccedere i 15 mq;
- b) la durata dell'occupazione, complessiva di preparazione e performance, non deve superare 1 ora, ogni ulteriore occupazione nell'ambito della medesima giornata dovrà distare almeno 200 metri lineari da tutte le precedenti;
- c) l'esibizione non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso non può avvalersi di microfoni, sistemi di amplificazione o casse acustiche;
- d) l'occupazione deve attuarsi tra le ore 9:30 e le ore 22:00 dal 1° aprile al 31 ottobre e tra le ore 9:30 e le ore 19:30 dal 1° novembre al 31 marzo;
- e) al termine dell'occupazione l'area deve essere lasciata nel medesimo stato in cui si trovava precedentemente;
- f) l'occupazione può comprendere unicamente un allestimento precario ed estemporaneo ad uso dell'artista.

3) E' sempre vietata l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada:

- a) in prossimità dell'accesso di chiese ed altri edifici di culto, all'ingresso, all'uscita e durante le funzioni religiose;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali e in prossimità delle scuole negli orari di attività;
- c) rendendo difficoltosa la normale circolazione di veicoli o pedoni;
- d) rendendo difficoltoso l'accesso ad attività commerciali, artigianali o comunque aperte al pubblico, nonché agli edifici privati;
- e) impedendo la visibilità delle vetrine;
- f) in piazza Verdi, piazza Duomo, via Maestri Comacini, via Pretorio.

Art. 42 Occupazioni per attività di promozione commerciale e similari

1) La Giunta Comunale può individuare, nel centro storico:

- a) non più di due aree che le imprese commerciali e di produzione di beni o servizi possono utilizzare, per un giorno nel corso di un trimestre, per iniziative promozionali o pubblicitarie;
- b) non più di due aree che possono essere concesse prevalentemente per l'esposizione da parte degli autori, anche con facoltà di vendita, di opere dell'ingegno di carattere creativo. La concessione è subordinata al preventivo assenso del competente settore comunale in merito alla qualità dell'occupazione nel suo complesso.

2) La Giunta Comunale stabilisce inoltre le modalità di fruizione delle aree, in modo da assicurare parità di trattamento agli aventi diritto, e fissa i criteri di priorità per la scelta delle domande tra loro concorrenti.

3) Agli esercizi commerciali e di produzione di beni o servizi può essere concesso di occupare il suolo pubblico, in area adiacente o prospiciente l'esercizio, previa concessione.

Art. 43 Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati

1) L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per breve tempo, è subordinata al preventivo ottenimento della concessione e dell'autorizzazione alla manomissione del suolo. In tali provvedimenti sono indicate eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.

2) E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 co. 1) lettera c.

Art. 44 Occupazioni per traslochi

1) L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3) Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.

4) L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5) Lo spazio occupato e soggetto a Canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il Canone relativo all'occupazione principale.

Art. 45 Occupazioni in deroga

Per iniziative di particolare rilevanza o ritorno per il territorio, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può stabilire che le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico siano rilasciate anche in deroga ai limiti del presente Regolamento, ivi compreso la determinazione del Canone, la tipologia di occupazione e la relativa durata.

TITOLO IV - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE INSTALLAZIONI DI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E INDIVIDUAZIONE MEZZI PUBBLICITARI E SUPERFICI

Art. 46 Il piano generale degli impianti pubblicitari

La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (art. 23 C.d.S. – artt. da 47 a 59 del Regolamento di attuazione), oltre che dal presente Regolamento e dalla normativa di settore.

Art. 47 Criteri di predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari

I criteri guida del Piano Generale degli impianti pubblicitari tengono conto:

- delle esigenze di carattere sociale ed economico;
- delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
- delle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione stradale;
- della qualità dell'ambiente e dell'immagine della città;
- del rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazione dei mezzi pubblicitari ivi compreso il Codice della Strada.

Art. 48 Criteri di individuazione delle tipologie dei mezzi pubblicitari

1) Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2) La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti pubblicitari sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 Rilascio dell'autorizzazione

1) Il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria e l'installazione di mezzi pubblicitari è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del Canone, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2) L'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria e l'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata previo accertamento dell'insussistenza di debiti con il Comune di Como, per somme certe, liquide ed esigibili.

Art. 50 Contenuto e efficacia autorizzazione

1) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- e) l'importo dovuto, quale prima rata o rata unica, del Canone di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

2) L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione di nulla osta e/o altri titoli abilitativi concessori di competenza di altri soggetti pubblici e privati.

3) Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Gli atti di concessione non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre far riferimento alla specifica disciplina.

4) La manomissione del suolo pubblico è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione o nulla osta del Settore comunale competente in materia di reti e strade, che può dettare le prescrizioni ritenute opportune o necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori e dare indicazioni circa l'importo del deposito cauzionale.

Art. 51 Durata dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ovvero per il periodo indicato dal richiedente e comunque non superiore ad un anno se trattasi di mezzi di pubblicità temporanea. Alla scadenza l'autorizzazione è rinnovabile una sola volta per identico periodo, a condizione che permanga la conformità al PGIP e al relativo Abaco e al Codice della Strada.

2) Per le insegne d'esercizio il rinnovo è automatico alla scadenza purchè non intervengano variazioni di titolarità.

Art. 52 Condizioni di autorizzazione

1) L'autorizzazione è accordata alle seguenti condizioni:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con responsabilità a carico esclusivamente del titolare per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione o dell'impianto pubblicitario e delle relative strutture di sostegno;
- c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione o dell'autorizzazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) con addebito al titolare delle spese relative a Canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.

2) La autorizzazione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di

volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, dell'interesse pubblico.

3) Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal titolare anche se non sono riprodotte specificamente nell'autorizzazione.

Art. 53 Obblighi e oneri del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione, oltre al versamento del Canone, ha l'obbligo di:

- a) curare che l'impianto pubblicitario e le relative strutture di sostegno siano sempre in buono stato di manutenzione;
- b) provvedere immediatamente alle riparazioni e agli altri interventi necessari affinché gli impianti pubblicitari e le relative strutture di sostegno siano sempre in condizioni di sicurezza e di decoro, anche in caso di danneggiamenti causati da terzi o da eventi naturali;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

Il titolo abilitativo deve essere conservato ed esibito alle Autorità competenti in caso di controllo.

Art. 54 Targhette di identificazione

1) Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, destinato alla pubblicità esterna o alle affissioni private dirette, deve essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile dal bordo della carreggiata nel senso di marcia.

2) La targhetta deve contenere i seguenti dati:

- Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
- Titolare dell'autorizzazione;
- Numero, data di rilascio e data di scadenza dell'autorizzazione;
- Nome della strada e progressiva chilometrica.

3) Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta è ammesso che i dati di cui sopra siano riportati con scritte indelebili.

4) La targhetta o la scritta sostitutiva devono essere aggiornate ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati riportati.

Art. 55 Titolarità dell'autorizzazione e subingresso

1) Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione e della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 del presente Regolamento e gli estremi della autorizzazione in questione.
- 3) Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
- 4) Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
- 5) Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei Canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone pregresso non versato. Il subingresso è negato qualora gli obblighi relativi al Canone non siano stati interamente assolti.
- 6) La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Art. 56 Rinnovo, proroga e disdetta

- 1) Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga o il rinnovo.
- 2) La domanda di proroga o di rinnovo deve essere presentata con le modalità previste all'art. 13 del presente Regolamento e nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si chiede di prorogare o rinnovare.
- 3) Il rinnovo o la proroga sono subordinati al pagamento del Canone per l'autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo o la proroga.
- 4) Ai fini della determinazione del Canone il rinnovo non costituisce una nuova autorizzazione.
- 5) La proroga o il rinnovo dell'autorizzazione non sono rilasciati se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo Canone ovvero se l'esposizione pubblicitaria in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 6) La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

Art. 57 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1) Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2) Il Canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 58 Decadenza dell'autorizzazione

1) Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data in cui il richiedente ha avuto notizia del rilascio dell'autorizzazione;
- b) il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.

2) Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Art. 59 Rimozione pubblicità

1) La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale del mezzo pubblicitario e/o dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Della rimozione integrale del mezzo pubblicitario e/o dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto pubblicizzato.

2) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del Canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente per esigenze ed utilità pubblica è dovuto un indennizzo pari alla quota del Canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 60 Rimozione pubblicità abusive

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada, il settore competente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari e degli impianti pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Fino alla completa rimozione è dovuto il Canone nella misura e con l'indennità per le occupazioni abusive, oltre alle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento.

CAPO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Art. 61 Pubblicità sui veicoli

- 1) La pubblicità visiva a mezzo di veicoli speciali - quali le auto pubblicitarie, i veld bus e i rimorchi per uso pubblicitario - può essere effettuata esclusivamente in forma itinerante e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento C.d.S..
- 2) E' vietata la sosta di tali veicoli lungo le strade classificate nella "categoria speciale" – ZONA 1 di cui all'Allegato C del presente Regolamento, o in vista delle strade stesse, a meno che la pubblicità venga oscurata.

Art. 62 Distribuzione di volantini e gadget pubblicitari

- 1) E' vietato in tutto il territorio comunale il lancio di materiale pubblicitario di carattere commerciale da veicoli o aeromobili.
- 2) E' altresì vietata la distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale di pubblicità commerciale, nelle zone "categoria speciale" – ZONA 1 di cui all'Allegato C.

Art. 63 Pubblicità fonica

E' vietata la pubblicità fonica in forma ambulante su tutto il territorio comunale, fatta salva quella effettuata in occasione di consultazioni elettorali o referendum.

Art. 64 Freccie direzionali – Pre-insegne

- 1) Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il Canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
- 2) Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
- 3) Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Art. 65 Pubblicità effettuata su aiuole e rotonde spartitraffico

- 1) Gli sponsor privati possono stipulare apposito contratto con il Comune per assumersi l'onere di eseguire su aiuole e rotonde spartitraffico i lavori di manutenzione necessari a garantire il decoro e l'estetica del verde pubblico a fronte della installazione nelle stesse aiuole o rotonde spartitraffico di mezzi pubblicitari riferiti esclusivamente alla propria impresa.
- 2) In deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, co. 4, del Regolamento C.d.S., il contratto di cui al comma precedente può consentire l'installazione di cartelli di superficie stabilita dal contratto stesso.
- 3) Il cartello deve avere caratteristiche tali da non essere confuso con la segnaletica stradale e deve essere collocato in modo tale da non ostacolare la visuale dei conducenti dei veicoli e la visibilità della segnaletica stradale. In ogni caso l'installazione dei cartelli deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 23, co. 1, C.d.S.
- 4) Il contratto di cui ai commi precedenti sostituisce i provvedimenti di autorizzazione e concessione necessari per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico, nonché la dichiarazione ai fini del Canone.

PARTE SECONDA

TITOLO V - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 66 Canone

Le occupazioni di spazio pubblico e le esposizioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, anche abusive, rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono a titolo oneroso e sono assoggettate, salvo le esenzioni espressamente previste, al pagamento del Canone istituito ai sensi della L. 160/19 e di seguito disciplinato.

La misura del Canone dovuto è determinata dalla tariffa prevista nel presente Regolamento per la specifica fattispecie moltiplicata per i metri quadrati ed il relativo periodo di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare.

In particolare, la tariffa per la specifica fattispecie è determinata dalla tariffa standard di cui agli art. 1, co. 826 e 827, L. 160/19 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nell'*Allegato A* del presente Regolamento e dalla Giunta comunale, secondo i criteri di graduazione di seguito descritti, e le previste riduzioni o maggiorazioni.

Art. 67 Presupposto del Canone e ambito di applicazione

- 1) Presupposti per l'applicazione del Canone sono:
 - a) le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e delle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio,

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2) Ai fini dell'applicazione del Canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3) Nell'ipotesi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari comporti anche l'occupazione di aree e spazi pubblici, come previsto all'art. 6 del presente Regolamento, si applica la specifica fattispecie prevista per l'esposizione e la diffusione del messaggio pubblicitario ed è esclusa l'applicazione del canone relativo all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 68 Soggetto passivo

1) Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione.

2) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze.

3) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari e/o proprietario degli impianti pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

4) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato è responsabile solidale anche il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario.

5) Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, si applica il principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

Art. 69 Soggetto attivo

1) Il soggetto attivo del Canone è il Comune. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

2) Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Art. 70 Classificazione del Comune

Ai fini dell'applicazione del Canone e con riferimento alla classificazione prevista dalle tabelle di cui all'art. 1 co. 826 e 827 della L. 160/19 il Comune di Como, capoluogo di Provincia, rientra nella classe dei comuni con oltre 30.000,00 abitanti fino a 100.000,00.

TITOLO VI – TARIFFE DEL CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 71 Criteri per la determinazione del Canone – Tariffe per le occupazioni di suolo pubblico

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone sono quelle indicate nell'articolo 1, co. 826 e 827, della L.160/2019.
- 2) La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 3) La detta graduazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 4) I coefficienti moltiplicatori della tariffa e le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo l'*Allegato A* del presente Regolamento sono deliberati, successivamente alla prima applicazione, dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 5) Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

Art. 72 Criteri per la determinazione del Canone - Tariffe per le esposizioni pubblicitarie

- 1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone sono quelle indicate nell'articolo 1, co. 826 e 827, della L.160/2019.

- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3) La detta graduazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 4) In disparte da quanto previsto dal Titolo VII, i coefficienti moltiplicatori della tariffa, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione o diffusione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione secondo l'*Allegato A* del presente Regolamento sono deliberati, successivamente alla prima applicazione, dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
- 5) Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 73 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1) Ai fini dell'applicazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico, le strade situate all'interno del territorio comunale, così come definite dall'art. 2, co. 1, del C.d.S., sono classificate in quattro categorie, secondo quanto risulta dall'elenco stradario *Allegato B* al presente Regolamento, avuto riguardo alla loro importanza sotto il profilo storico, architettonico e paesaggistico, alla collocazione rispetto al centro cittadino o al centro dei quartieri periferici, nonché ai flussi di traffico veicolare o di passaggio pedonale.
- 2) La Giunta stabilisce la tariffa più elevata per le strade od aree appartenenti alla 1° categoria e delle riduzioni percentuali progressivamente sempre maggiori rispetto alla tariffa della 1° categoria per quelle appartenenti alle successive categorie.
- 3) Ai fini dell'applicazione del Canone per esposizione pubblicitaria, le strade sono classificate in due categorie tariffarie, denominate “categoria speciale” e “categoria normale” ovvero ZONA 1 e ZONA 2, secondo l'elenco di cui all'*Allegato C* del presente Regolamento.
- 4) Appartengono alla “categoria speciale” ovvero ZONA 1 le pubblicità presenti nelle aree centrali o in vista delle principali strade di accesso alla città, aventi una maggiore importanza dal punto di vista socio-economico, commerciale e turistico, come individuate nell' *Allegato C* del presente Regolamento; quelle che non appartengono alla “categoria speciale” rientrano nella “categoria normale” ovvero ZONA 2.
- 5) Nel caso di esposizione pubblicitaria realizzata con occupazione delle aree sotto specificate o che sia visibile dalle stesse, avuto riguardo del loro maggior rilievo e pregio ai fini pubblicitari, si

applicano coefficienti di maggiorazione parametrati alle strade di “categoria speciale” – ZONA 1 di cui all’*Allegato C* del presente Regolamento, a prescindere dalla effettiva categoria di appartenenza:

- via Asiago;
- via Bellinzona;
- piazza Camerlata;
- via Canturina;
- via Cecilio;
- via Cernobbio;
- via Grandi;
- viale Innocenzo XI;
- via Napoleona;
- via Paoli;
- piazza San Rocco;
- via Statale per Lecco;
- via Varesina.

6) Le aree pubbliche diverse dalle strade sono classificate nella medesima categoria della strada o delle strade da cui vi si accede e, se queste appartengono a categorie diverse, nella categoria superiore.

7) Le strade di nuova realizzazione sono temporaneamente classificate nella medesima categoria della strada da cui si dipartono, fino a revisione dell’elenco stradario. In caso di variazione toponomastica la strada conserva la categoria attribuita in precedenza.

8) Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 74 Criteri di commisurazione rispetto alla durata

1) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del Canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del Canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo, applicando la tariffa giornaliera.

2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il Canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

La frazione di giorno è computata come giorno intero.

Art. 75 Modalità di applicazione del Canone per occupazione di aree pubbliche

- 1) Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
- 2) Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 3) In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del Canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
- 4) Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del Canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
- 5) Per le occupazioni con cavi, tubazioni e condutture, il Canone di concessione è commisurato alla superficie occupata, calcolata in metri quadrati, se essi hanno diametro superiore ad un metro, altrimenti alla lunghezza complessiva dell'impianto, calcolata in metri lineari.
- 6) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 art. 1 L. 160/19 e art. 66 del presente Regolamento è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 7) Per i chioschi e le strutture chiuse la superficie dell'occupazione eccedente i primi 15 metri quadrati è computata convenzionalmente per metà.
- 8) Per le attività dello spettacolo viaggiante, relativi autoveicoli di trasporto e carovane di abitazione, la superficie dell'occupazione è computata come segue:
 - fino mq 100 per metà;
 - oltre mq 100 e fino a mq 1.000 per un quarto;
 - oltre mq 1.000 per un decimo.
- 9) Quando in corrispondenza dell'occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il Canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.
- 10) Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende avvolgibili installate in forma stabile, il Canone è applicato avendo riguardo all'estensione massima della tenda e per 365 giorni all'anno.
- 11) Non si fa luogo all'applicazione del Canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

12) Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano di cui all'art. 36, aventi superficie inferiore a mq 1, il Canone annuo è applicato forfetariamente per ciascun elemento nella misura di un quinto del canone calcolato ai sensi del precedente comma 1. Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti d'arredo collocati nei dehors degli esercizi di somministrazione si applica il Canone previsto per tale attività.

13) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del Canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

14) Salvo che per le occupazioni di cui al comma 12. (vasi e fioriere) e per quelle esenti ai sensi dei successivi artt. 79 – 80 – 81, il Canone è comunque dovuto nell'importo minimo di Euro 20.

15) Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle modalità di applicazione del Canone previste nelle singole specifiche fattispecie del presente Regolamento e/o nelle disposizioni di legge.

Art. 76 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1.

2) In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del Canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Art. 77 Modalità di applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie

1) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il Canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili

3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

6) La superficie dei messaggi pubblicitari esposti sui veicoli viene determinata scorporando la ragione sociale, l'indirizzo ed il marchio dell'azienda e, qualora la superficie della rimanente esposizione pubblicitaria risulti superiore a trecento centimetri quadrati, si procede all'arrotondamento al metro quadro superiore per ogni singolo lato del veicolo. Il Canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7) Il Canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

8) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata secondo le percentuali indicate nell'*Allegato A* del presente Regolamento.

Art. 78 Riduzioni del Canone

1) Ai sensi del comma 821 lettera f) L. 160/19 sono previste le ulteriori seguenti riduzioni.

Ai dehors associati ad esercizi di somministrazione che dimostrino:

- di non avere installato slot-machine (NO-SLOT) ed esponano apposita vetrofaneria fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione del 2,5% sul canone dovuto;
- di offrire il servizio di connessione internet gratuita wi-fi (WIFI FREE) nell'area oggetto della propria occupazione; ed esponano apposita vetrofaneria fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione dell'1% sul canone dovuto;
- di rendere libero e gratuito l'accesso ai propri servizi igienici (BAGNI PUBBLICI), ed esponano apposita vetrofaneria fornita direttamente dall'Amministrazione comunale, viene applicata una riduzione del 2,5% sul canone dovuto;
- di avere un locale per il 'cambio pannolini' con i seguenti requisiti minimi: idonea areazione, fasciatoio a norma, ulteriore piano di appoggio, bidoncino per raccolta pannolini, viene applicata una riduzione del 3% sul canone dovuto.

Nel caso in cui l'esercizio dotato di dehors aderisca contemporaneamente alle quattro tipologie di

iniziativa di cui sopra (NO-SLOT, WIFI FREE, BAGNI PUBBLICI E LOCALE PER CAMBIO PANNOLINI), la riduzione massima applicabile è pari al 9%. I controlli sull'effettiva presenza di tutti i requisiti dovranno essere effettuati dalla Polizia Locale.

2) La misura del Canone è, altresì, ridotta del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, da associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- d) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

3) La Giunta Comunale verifica almeno ogni anno la congruità del sistema di riduzioni di cui ai commi precedenti e procede, ove opportuno, a modificarlo sia in termini di percentuali che di voci di sconto.

Art. 79 Esenzioni obbligatorie

Sono esenti dal canone ai sensi del co. 833 dell'art. 1 L. 160/19:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 80 Esenzioni ulteriori

- 1) Sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) della L. 160/19 dal pagamento del Canone:
 - a) le occupazioni degli spazi pubblici realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - b) le occupazioni effettuate direttamente o indirettamente da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione per fini istituzionali;
 - c) le occupazioni di spazi pubblici da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche o forniture e servizi appaltati dal Comune od altri Enti della Pubblica Amministrazione;
 - d) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché da enti e associazioni senza scopo di lucro- per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale, di tutela dell'ambiente o di tutela dei consumatori da esse perseguite, alla loro propaganda e al finanziamento - per superfici non superiori a mq 10 e per durata non superiore a un giorno;
 - e) occupazioni edilizie per l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - f) occupazioni occasionali per lavori edili, traslochi, manutenzione del verde, carico e scarico di merce effettuate con automezzi operativi o mezzi meccanici, di durata non superiore a 6 ore;
 - g) occupazioni con rastrelliere per biciclette di cui all'art. 38 del presente Regolamento;
 - h) occupazioni realizzate nell'ambito di contratti di sponsorizzazione tra privato e Comune, ove la relativa deliberazione lo preveda;
 - i) occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative coprogettate dal Comune, se previsto dal progetto;
 - j) i passi carrai.
- 2) Le concessioni di suolo pubblico rilasciate per iniziative patrocinate dal Comune di Como non sono esenti dal pagamento del canone, salvo diversa valutazione della Giunta Comunale a favore di iniziative senza fini commerciali.
- 3) Sono altresì esenti:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato ed inoltre gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- b) i cartelli e le scritte recanti le offerte di viaggi organizzati o di locazione/compravendita di immobili esposti sulle vetrine, rispettivamente, delle agenzie di viaggi o delle agenzie immobiliari sono considerati come "avvisi al pubblico" e per l'effetto anche a tali cartelli è applicabile l'esenzione dal Canone a condizione che ciascuno di essi sia di superficie inferiore al mezzo metro quadrato;
- c) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria, per disposizione di legge o di regolamento sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 81 Esenzioni particolari - Piazza Roma

Nell'ottica di agevolare la fruibilità di Piazza Roma, inserita di recente nell'ambito della Zona a Traffico Limitato, le occupazioni con dehors di esercizi pubblici di somministrazione sono esenti dal pagamento del canone sino all'anno 2022.

Art. 82 Mercati e Fiere

Le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito nella Sezione Seconda (Regolamento Canone Mercati)

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 83 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
- 2) Il servizio gestisce altresì- ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari e nel P.G.I.P.- le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenente messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 3) Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 5%.
 - Per le affissioni di natura commerciale il 95%.

Art. 84 Determinazione del Canone sulle Pubbliche Affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il Canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

- 2) Fermo restando il disposto di cui all'art. 72, la misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 è quella del Canone giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 adeguata con i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'*Allegato A* del presente Regolamento.

- 3) I coefficienti moltiplicatori della tariffa, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione per le affissioni che danno luogo alla relativa applicazione secondo l'*Allegato A* del presente Regolamento sono deliberati, successivamente alla prima applicazione, dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

- 4) Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

- 5) Il Canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

- 6) Il Canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

- 7) Il pagamento del Canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 85 Riduzione del Canone sulle Pubbliche Affissioni

- 1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2) Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3) Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Art. 86 Esenzioni dal Canone sulle Pubbliche Affissioni

Sono esenti dal Canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 87 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e del pagamento del canone.

2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario mette a disposizione dell'interessato l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3) Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7) Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 40,00.

9) Nei locali destinati alla gestione del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e copia del presente Regolamento. Analoghe informazioni devono essere pubblicate sul sito Internet del Comune e dell'eventuale concessionario del servizio.

TITOLO VIII - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 88 Modalità e termini per il pagamento del canone

1) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee o infra- annuali, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (con un massimo di tre rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e comunque entro l'ultimo giorno dell'occupazione.

2) Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti o pluriennali, il pagamento del Canone va corrisposto annualmente quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno e il versamento deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione; per il primo anno contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate uguali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio, le restanti due rate entro il 30 giugno e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Qualora la concessione abbia scadenza anteriore ai predetti termini, il pagamento dovrà, comunque, essere effettuato entro la data di scadenza.

3) Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima della consegna dell'atto concessorio o autorizzatorio. La consegna della concessione e dell'autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4) Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere differito fino al terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

5) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone può

essere corrisposto secondo le diverse modalità stabilite in apposita convenzione qualora prevista dai competenti uffici, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.

6) La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero pregresso importo del Canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di sussistenza di piano rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9) Il versamento del Canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

10) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 89 Accertamento, riscossione coattiva e rimborso

1) La concessione e l'autorizzazione costituiscono atto di accertamento del Canone dovuto e titolo per la sua riscossione.

2) Per le occupazioni e le esposizioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la riscossione dell'indennità e delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento.

3) Il Comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni ed esposizioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4) I soggetti obbligati al pagamento del Canone o dell'indennità possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 90 Maggiorazioni del Canone per omissio e tardivo pagamento

1) Il canone deve essere pagato entro la scadenza indicata nella concessione e nell'autorizzazione o, in assenza di tale indicazione, entro la scadenza comunicata dal Comune o dal gestore.

2) Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 60 giorni, il concessionario estingue il debito pagando l'importo dovuto maggiorato come segue:

- nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nei seguenti valori:
 - 1 per cento del canone per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 14 giorni;
 - 15 per cento del canone versato con un ritardo di 15 giorni fino ad un massimo di 60 giorni;
- Se tale maggiorazione viene omessa, è applicata d'ufficio una maggiorazione pari al 15% dell'importo dovuto;
- nei casi di omesso o tardivo pagamento contestato dal Comune o dal gestore, il canone è maggiorato d'ufficio in misura pari al 20% dell'importo dovuto, oltre al rimborso delle spese di notifica.

3) Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma prima della notifica del provvedimento che accerta l'omissione, è possibile regolarizzare l'inadempimento pagando l'importo dovuto maggiorato con le seguenti percentuali, pari ad 1/5 della sanzione prevista nel precedente comma, oltre all'applicazione degli interessi legali maturati:

- 0,2 per cento del canone per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 14 giorni;
- 3 per cento del canone versato con un ritardo di 15 giorni fino ad un massimo di 60 giorni;
- 4 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato con un ritardo superiore a 60 giorni.

Art. 91 Indennità e Sanzioni

1) Alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie e diffusioni di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) un'indennità nella misura pari al Canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa di cui al successivo comma 3.

2) Il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria è dovuto anche dal concessionario di spazio pubblico che effettui un'occupazione eccedente i limiti dimensionali previsti dalla concessione. In tal caso l'indennità e la sanzione sono commisurate alla sola parte del suolo pubblico occupata in eccedenza rispetto a quella concessa.

3) Alle violazioni del presente Regolamento e di quelle contenute nei provvedimenti concessori o autorizzatori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone o dell'indennità di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo e non superiore a detto ammontare aumentato della metà, ferme restando le sanzioni stabilite dagli artt. 20, co. 4 e 5 e 23 del Codice della Strada.

4) Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di chiunque esegua un'occupazione d'urgenza omettendo o ritardando, senza giustificato motivo, la denuncia prescritta dall'art. 7, ovvero attestando senza fondamento le circostanze che hanno determinato l'occupazione stessa.

5) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal Codice della Strada, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della l. 160/19 e dalla legge 689/1981.

6) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive; di conseguenza l'occupazione e/o la pubblicità e il mezzo pubblicitario devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

8) In mancanza di rimozione provvederà il Comune a spese di coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva in solido con il soggetto pubblicizzato.

Art. 92 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1) Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2) Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3) Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica tipologia di occupazione abusiva.

SEZIONE SECONDA

Regolamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 93 Oggetto

1) Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinato a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, istituito secondo il disposto di cui all'art.1 comma 837 e seguenti della L.160/2019 (c.d. Canone mercatale).

2) Il Canone mercatale di cui al precedente comma si applica in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 816, della L. 160/19 e dalla sua entrata in vigore esso sostituisce la disciplina del canone Osap contenuta nel Regolamento di occupazione del suolo pubblico e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al co 842 art. 1 L. 160/19, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/13.

3) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, del Regolamento del Canone unico e i regolamenti vigenti, da intendersi integralmente richiamati nelle parti non incompatibili con la disciplina oggetto del presente Regolamento.

Art. 94 Ambito di applicazione – commercio su aree pubbliche

1) Nella specifica disciplina del presente Regolamento rientra l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 ed alla L.R. 6/10, svolta con occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

3) Le superfici da assoggettare a Canone mercatale comprendono i depositi, le attrezzature, i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche.

4) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal Regolamento del Canone Unico.

Art. 95 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per *aree pubbliche*: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per *posteggio*: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per *mercato straordinario* si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni

diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio;

- per *presenze in un mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- per *operatore* si intende il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e della autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- per *spunta* si intende l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato;
- per *spuntisti* si intendono gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico e partecipano all'assegnazione dei posti non occupati il giorno di mercato dagli operatori.

Art. 96 Rilascio della concessione

- 1) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia ai Regolamenti specifici ed al quadro normativo vigente in materia.
- 3) Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione o effettuate in violazione delle prescrizioni di legge o del titolo abilitativo sono considerate abusive. Sono altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.
- 4) La concessione deve essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere esibita a richiesta dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 97 Occupazione per commercio itinerante

- 1) Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si richiama quanto disposto nella sezione prima e nelle disposizioni di legge vigenti.
- 2) Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 3) Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4) Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Giunta Comunale.

5) A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6) A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 98 Occupazione in deroga

Per iniziative di particolare rilevanza o ritorno per il territorio, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può stabilire che le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico siano rilasciate anche in deroga ai limiti del presente Regolamento, ivi compreso la determinazione del Canone, la tipologia di occupazione e la relativa durata.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 99 Canone mercatale

1) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

2) Il Canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettiva occupata.

3) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al comma 1 si applicano, oltre alla disciplina, anche le tariffe stabilite dal Regolamento del Canone Unico., contenuto nella Sezione Prima.

4) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si determina il Canone mercatale sono quelle indicate nell'articolo 1, co. 841 e 842 della legge n. 160 del 2019 alle quali si applicano i coefficienti moltiplicatori indicati nell'Allegato D del presente Regolamento e dalla Giunta comunale, secondo i criteri di graduazione di seguito descritti, e le previste riduzioni o maggiorazioni.

5) La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) zona del territorio comunale e classificazione delle strade effettuata in ordine di importanza;

- b) entità e superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione.

6) La detta graduazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

Art. 100 Classificazione del Comune

Ai fini dell'applicazione del Canone e con riferimento alla classificazione prevista dalle tabelle di cui all'art. 1 co. 841 e 842 della L. 160/19 il Comune di Como, capoluogo di Provincia, rientra nella classe dei comuni con oltre 30.000,00 abitanti fino a 100.000,00.

Art. 101 Criteri di determinazione tariffe

1) L'importo del Canone mercatale dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa ed ai coefficienti moltiplicatori individuati nell'*Allegato D* del presente Regolamento e dalla Giunta Comunale in relazione alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare, non alimentare) ed alle ore di occupazione consentite, secondo le seguenti fasce orarie:

dalle ore 07,00 alle ore 16,00 tariffa giornaliera € 0,80

dalle ore 16,00 alle ore 24, tariffa giornaliera € 0,35

dalle 24,00 alle ore 7,00 tariffa 0,05

2) I coefficienti moltiplicatori della tariffa, nonché le fattispecie di occupazione degli spazi ed aree pubbliche che danno luogo alla relativa applicazione secondo l'*Allegato D* del presente Regolamento sono deliberati, successivamente alla prima applicazione, dalla Giunta Comunale. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

3) Gli importi possono essere rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4) Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato Mercerie e Annonario, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 30%;

5) Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato di Albate, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 40%;

6) Per le occupazioni realizzate in occasione degli altri mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso, ma di concessione rilasciata dall'ente è ridotta del 30%;

7) Per le occupazioni realizzate in occasione degli altri mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotta del 38%;

8) Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, la tariffa è aumentata del 25%.

9) Per i mercati la cui occupazione si protragga stabilmente per l'intero anno solare è dovuta la tariffa standard annua di cui al comma 841 dell'art. 1 l. 160/19 da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione e per i coefficienti moltiplicatori individuati dalla Giunta comunale.

Art. 102 – Subentro, cessazione e rimborsi

1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del Canone pregresso non ancora versato. L'ufficio può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al Canone pregresso per la stessa non siano stati interamente assolti.

2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del Canone stabilito per la concessione.

3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa può richiedere il rimborso del Canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

4) Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del Canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Art. 103 Modalità e termini per il pagamento del canone

1) Il Canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 500,00.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio, le restanti due rate entro il 30 giugno e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Qualora la concessione abbia scadenza anteriore ai predetti termini, il pagamento dovrà, comunque, essere effettuato entro la data di scadenza.

2) Per le concessioni di durata inferiore o uguale all'anno, il pagamento del Canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e qualora l'importo del canone superi euro 500,00 è possibile una rateizzazione che comunque non si protragga oltre la durata della concessione stessa.

3) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro ed è riscosso attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, PagoPA.

4) Per le occupazioni conseguenti a spunta il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

5) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 104 Accertamento, riscossione coattiva e rimborso

1) La concessione costituisce atto di accertamento del Canone dovuto e titolo per la sua riscossione.

2) Per le occupazioni il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la riscossione dell'indennità e delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento.

3) Il Comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni ed esposizioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

3) I soggetti obbligati al pagamento del canone o dell'indennità possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 105 Maggiorazioni del Canone per omesso e tardivo pagamento

1) Il Canone deve essere pagato entro la scadenza indicata nella concessione o, in assenza di tale indicazione, entro la scadenza comunicata dal Comune o dal gestore.

2) Qualora il pagamento del Canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro 60 giorni, il concessionario estingue il debito pagando l'importo dovuto maggiorato come segue:

- nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nei seguenti valori:
 - 1 per cento del canone per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 14 giorni;
 - 15 per cento del canone versato con un ritardo di 15 giorni fino ad un massimo di 60 giorni;Se tale maggiorazione viene omessa, è applicata d'ufficio una maggiorazione pari al 15% dell'importo dovuto.
- Nei casi di omesso o tardivo pagamento contestato dal Comune o dal gestore, il canone è maggiorato d'ufficio in misura pari al 20% dell'importo dovuto, oltre al rimborso delle spese di notifica.

3) Qualora il pagamento del Canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma prima della notifica del provvedimento che accerta l'omissione, è possibile regolarizzare l'inadempimento pagando l'importo dovuto maggiorato con le seguenti percentuali, pari ad 1/5 della sanzione prevista nel precedente comma, oltre all'applicazione degli interessi legali maturati:

- 0,2 per cento del canone per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 14 giorni;
- 3 per cento del canone versato con un ritardo di 15 giorni fino ad un massimo di 60 giorni;

- 4 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato con un ritardo superiore a 60 giorni.

Art. 106 Indennità e Sanzioni (rinvio)

Per le sanzioni e le indennità si applicano le disposizioni di cui alla Sezione prima, Parte seconda, Titolo VIII.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 107 Norme transitorie

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento non decadono.
- 2) Alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie iniziate prima del 31/12/2020 e destinate a concludersi nel 2021 continuano ad applicarsi i regolamenti e le tariffe precedenti, sino alla scadenza. In caso di proroga o rinnovo, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non disposto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 108 Entrata in vigore e efficacia

Il presente Regolamento, sezione prima (Regolamento del Canone unico) e sezione seconda (Regolamento Canone mercatale), entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva e la sua efficacia decorre dal 1 gennaio 2021.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa standard giornaliera	1,20
------------------------------	------

1	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	0,18
2	Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70 x 100	0,216
a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%
d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto di cui al punto 2, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro e si applicano sulla tariffa base

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, **con un minimo di € 40,00** per ciascuna commissione.

ALLEGATO B

Art. 73, comma 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	ABBA GIUSEPPE	15	Monte Olimpino			4
VIA	ACQUANERA	1	Albate	≤ 21A	≤ 28	4
		4	Camerlata	≥ 23	≥ 30	4
VIA	ADAMELLO	18	Tavernola			4
VIA	AGLIATI LUIGI	17	Sagnino			4
VIA	AGUDIO TOMMASO	19	Garzola			4
VIA	AIROLDI GIUSEPPE	12	Como Borghi			4
VIA	AL BASSONE	1	Albate			4
VIA	AL PIANO	1	Albate			4
VIA	AL ROCCOLO	17	Sagnino			4
VIA	ALBERINA	6	Breccia			4
VIA	ALBERTOLLI GIOCONDO	13	Como Centro			1
VIA	ALBRICCI MARIA MADDALENA	12	Como Borghi			4
VIA	ALCIATO ANDREA	12	Como Borghi			3
VIA	ALEBBIO	4	Camerlata	≤ 5	NO	4
		5	Rebbio	≥ 7	≥ 2	4
VIA	ALLA GUZZA	4	Camerlata	≤ 15	≤ 32	4
		5	Rebbio	NO	34	4
		1	Albate	33	NO	4
VIA	ALLA ZOCCA	1	Albate			4
VIA	ALL'AIA	1	Albate			4
VIA	AMBROSOLI SOLONE	12	Como Borghi	≤ 13	≥ 2	2
		10	Como Est	≥ 15	NO	2
PIAZZALE	AMEDEO DUCA D'AOSTA	12	Como Borghi			3
PIAZZA	AMENDOLA GIOVANNI	9	Como Nord			2
VIA	AMORETTI CARLO	15	Monte Olimpino			4
VIA	AMUZIO DA LURAGO	3	Lora			4
VIA	ANTELAMI BENEDETTO	18	Tavernola			4
VIA	ANZANI FRANCESCO	12	Como Borghi			3
VIA	ANZI MARTINO	9	Como Nord			3
VIA	APPIANI ANDREA	11	Civiglio			4
SALITA	APRICA	15	Monte Olimpino			4
VIA	AQUILEIA	8	Camnago Volta			4
VIA	ARCIONI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	ARIBERTO DA INTIMIANO	3	Lora			4
VIA	ARTARIA	15	Monte Olimpino			4
VIA	ASIAGO	18	Tavernola			3
PIAZZA	ATLETI AZZURRI D'ITALIA	2	Muggiò			4
VIA	AUGUADRI ADRIANO	12	Como Borghi			2
VIA	AVIGNONE GIOVANNI BATTISTA	8	Camnago Volta			4
VIA	BADEN-POWELL ROBERT	1	Albate			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	BADONE	4	Camerlata			4
VIA	BAFFA	11	Civiglio			4
VIA	BAINSIZZA	1	Albate			4
VIA	BALBIANI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	BALESTRA SERAFINO	13	Como Centro			2
VIA	BALLARINI FRANCESCO	13	Como Centro			1
VIA	BALZAROTTI RODOLFO	1	Albate			4
VIA	BARACCA FRANCESCO	19	Garzola			4
VIA	BARAGGIA	1	Albate			4
VIA	BARAGIOLA PIETRO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BARAVALLE CARLO	3	Lora			4
VIA	BARBAROSSA FEDERICO	12	Como Borghi			4
VIA	BARBERINI GIOVAN BATTISTA	15	Monte Olimpino			4
VIA	BARELLI VINCENZO	13	Como Centro			3
VIA	BARI ARISTIDE	10	Como Est			3
VIA	BARSANTI EUGENIO	17	Sagnino			4
VIA	BARZAGHI CESARE	1	Albate			4
VIA	BASERGA GIOVANNI	2	Muggiò			4
VIALE	BATTISTI CESARE	12	Como Borghi	NO	≥ 2	2
		13	Como Centro	≥ 1	NO	2
VIA	BAYER GIUSEPPE	5	Rebbio			4
VICOLO	BAZZONI	9	Como Nord			3
VIA	BEATO GEREMIA	3	Lora			4
VIA	BECCARIA CESARE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BEL PAESE	19	Garzola			4
VIA	BELLINI VINCENZO	13	Como Centro			2
VIA	BELLINZONA	14	Como Ovest	≤ 41	≤ 12	3
		15	Monte Olimpino	≥ 43 ≤ 207	≥ 14 ≤ 240	3
		16	Ponte Chiasso	≥ 209	≥ 240A	3
VIA	BELVEDERE	4	Camerlata			4
VIA	BENZI FRANCESCO	13	Como Centro			3
LARGO	BERETTA DON RENZO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BERLINGHIERI FRANCESCO	9	Como Nord			4
VIA	BERNARDONI GIAN MARIA	5	Rebbio			4
VIA	BERNASCONI GIUSEPPE	19	Garzola			4
VIA	BERNINA	18	Tavernola			4
VIA	BERTACCHI GIOVANNI	9	Como Nord			4
VIA	BERTINELLI VIRGINIO	13	Como Centro			2
VIA	BERTOLATTI DAVIDE	11	Civiglio			4
VIA	BERTOLONE MARIO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BIANCHI GIOVINI AURELIO	13	Como Centro			1
VIA	BIANCHI TOMASO	11	Civiglio			4
VIA	BIGNANICO	14	Como Ovest			4
VIA	BINAGHI LUIGI	7	Prestino			4
VIA	BINDA PALMIRO	9	Como Nord	≥ 1	NO	3
		10	Como Est	NO	≥ 2	3

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	BIXIO NINO	14	Como Ovest	≤ 31	≤ 40	3
		15	Monte Olimpino	≥ 33	≥ 50	3
VIA	BOCCIONI UMBERTO	17	Sagnino			4
VIA	BOLDONI PIETRO	13	Como Centro			1
VIA	BONANOMI	13	Como Centro			2
VIA	BONARDI EDOARDO	18	Tavernola			4
VIA	BONIFACIO DA MODENA	6	Breccia			4
VICOLO	BONOLA	9	Como Nord			2
VIA	BONOMELLI GEREMIA	12	Como Borghi			3
VIA	BONTEMPELLI MASSIMO	17	Sagnino			4
VIA	BORGO VICO	14	Como Ovest			2
VIA	BORGOMAINERIO LUIGI	8	Camnago Volta			4
VIA	BORROMINI FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIA	BORSIERI GEROLAMO	13	Como Centro			3
VIA	BOSATTA CHIARA	3	Lora			4
VIA	BOSELLI CARLO	1	Albate			4
VIA	BOSSI ENRICO	13	Como Centro			3
VIA	BOTTICELLI SANDRO	7	Prestino			4
VIA	BRAMANTE DONATO	12	Como Borghi			2
VIA	BRAMBILLA GIUSEPPE	9	Como Nord			3
VIA	BREGNO ANDREA	7	Prestino			4
VIA	BRENNA CARLO	10	Como Est			4
VIA	BRENNERO	18	Tavernola			4
VIA	BRENTA ANDREA	4	Camerlata			4
VIA	BREVA	4	Camerlata			4
VIA	BRIANTEA	10	Como Est			3
VIA	BROGEDA	16	Ponte Chiasso			4
VIA	BRONZETTI FRATELLI	15	Monte Olimpino			4
VIA	BRUSADELLI DON PEPPINO	13	Como Centro			4
VIA	BUOZZI BRUNO	3	Lora			4
VIA	BUSCHI ATTILIO	6	Breccia	≥ 1	NO	4
		7	Prestino	NO	≥ 2	4
VIA	CA' ROTTA	8	Camnago Volta			4
PIAZZA	CACCIATORI DELLE ALPI	13	Como Centro			2
VIA	CADORNA LUIGI	12	Como Borghi			2
VIA	CADUTI ALBATESI	1	Albate			4
VIA	CAIROLI FRATELLI	13	Como Centro			1
VIA	CALCO TRISTANO	3	Lora			4
VIA	CALDERINI ARISTIDE	12	Como Borghi			3
DIGA FORANEA	CALDIROLA PIERO	13	Como Centro			2
VIA	CALVI FRANCESCO	15	Monte Olimpino	≤ 1	≤ 8	4
		17	Sagnino	≥ 5	NO	4
PIAZZALE	CAMERLATA	4	Camerlata			3
VIA	CAMNAGO VOLTA SUPERIORE	8	Camnago Volta			4
VIA	CAMOZZI LUIGI	15	Monte Olimpino			4
VIA	CAMPAGNA	5	Rebbio			4
VIA	CAMPARI VINCENZA	18	Tavernola			4
VIA	CAMPO GARIBALDI	14	Como Ovest			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	CAMPORA	8	Camnago Volta			4
VIA	CANARISI	19	Garzola			4
VIA	CANIGGIA GIANFRANCO	9	Como Nord			2
VIA	CANONICA LUIGI	6	Breccia			4
VIA	CANOVA ANTONIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CANTALUPPI ONORINA	8	Camnago Volta			4
VIA	CANTONI SIMONE	14	Como Ovest			2
VIA	CANTONIGA	1	Albate			4
VIA	CANTORE ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	CANTU' CESARE	13	Como Centro			1
VIA	CANTURINA	4	Camerlata	≤ 113	≤ 78	3
		2	Muggiò	≥ 115; ≤ 117	NO	3
		1	Albate	≥ 123	≥ 88	3
VIA	CAPIAGHI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CAPPELLETTI SPARTACO	16	Ponte Chiasso			4
SALITA	CAPPUCCINI	12	Como Borghi			3
VIA	CAPRANI ROMUALDO	2	Muggiò			4
VIA	CARACCILO ANTONIO	17	Sagnino			4
LARGO	CARADOSSO	17	Sagnino			4
VIA	CARCANO PAOLO	13	Como Centro			1
VIA	CARDANO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CARDINA	15	Monte Olimpino			4
VIA	CARDUCCI GIOSUE'	13	Como Centro			2
VIA	CARESANA DOMENICO	17	Sagnino			4
SALITA	CARESCIONE	9	Como Nord			4
VIA	CARLONI	10	Como Est			3
VIA	CARLUCCIO LUIGI	1	Albate			4
VIA	CARONTI FILIPPO	14	Como Ovest			4
VIA	CARPANI	3	Lora			4
VIA	CARSO	12	Como Borghi			3
VIA	CASARTELLI GIUSEPPE	6	Breccia			4
VIA	CASATI ELENA	5	Rebbio			4
VIA	CASCINA MARI	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASCINA VIOLA	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASLACCIO	6	Breccia			4
VIA	CASLETTI GASPARE	9	Como Nord			4
VIA	CASNATI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CASSIODORO AURELIO	6	Breccia			4
VIA	CASTEL BARADELLO	12	Como Borghi	≤ 31	≤ 20	4
		4	Camerlata		28	4
ACCORCIATOIA	CASTEL CARNASINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASTEL CARNASINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CASTELLINI GABRIELE	12	Como Borghi			3
VIA	CASTELNUOVO	10	Como Est			3
VIA	CATENAZZI LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	CATONE IL CENSORE	5	Rebbio			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIALE	CATTANEO CARLO	12	Como Borghi	≥ 1	NO	2
		13	Como Centro	NO	≥ 2	2
VIA	CATULLO	6	Breccia			4
VIA	CAVA	15	Monte Olimpino			4
VIALE	CAVALLOTTI FELICE	13	Como Centro			2
PIAZZA	CAVOUR CAMILLO BENSO	13	Como Centro			1
VIA	CECILIO	5	Rebbio	≤ 15	≤ 46	3
		6	Breccia	≥ 17	≥ 70	3
VIA	CELESIA PAOLO	14	Como Ovest			4
LARGO	CERESIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CERESOLA ANDREA	16	Ponte Chiasso			4
VIA	CERMENATI MARIO	3	Lora			4
VIA	CERNOBBIO	14	Como Ovest	≤ 23M	≤ 14	3
		18	Tavernola	≥ 31	≥ 18	3
VIA	CERUTI GAETANO	2	Muggiò			4
VIA	CETTI FRANCESCO	10	Como Est			3
VIA	CHERUBINI FRANCESCO	3	Lora			4
VIA	CHIESA DAMIANO	1	Albate			4
VIA	CIAPPARELLI GIOVANNI	12	Como Borghi			4
VIA	CICERI TERESA	10	Como Est			3
VIA	CIGALINI	12	Como Borghi			2
VIA	CINQUE GIORNATE (da Piazza Duomo a Via Boldoni)	13	Como Centro	≤ 17	≤ 18	1
VIA	CINQUE GIORNATE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	CIPOLLA ARNALDO	1	Albate			4
VIA	CIVIGLIO	11	Civiglio			4
VIA	CLAUDIO CLAUDIANO	5	Rebbio			4
VIA	CLAUDIO MARCELLO	6	Breccia			4
VIA	CLEMENTE XIII	5	Rebbio			4
VIA	CLERICI LUIGI	8	Camnago Volta			4
VIA	COL DI LANA	12	Como Borghi			3
VIA	COLLEGIO DEI DOTTORI	13	Como Centro			2
VIA	COLLI ROMOLO	1	Albate			4
VIA	COLLINA PIERO	5	Rebbio			4
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	6	Breccia			4
VIA	COLONIOLA	9	Como Nord			2
VIA	COLONNA MICHELANGELO	4	Camerlata			3
VIA	COMERIO AGOSTINO	15	Monte Olimpino			4
VIA	COMOLLI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	COMUM OPPIDUM	7	Prestino			4
VIA	CONCILIAZIONE	18	Tavernola			4
VIA	CONCONI LUIGI	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	CONCORDIA	11	Civiglio			4
VIA	CONFALONIERI FRANCESCO	4	Camerlata			4
VIA	CONI ZUGNA	11	Civiglio			4
VIA	CONTI REINA	17	Sagnino			4
VIA	CORETTA	12	Como Borghi			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	CORREGGIO	7	Prestino			4
VIALE	CORRIDONI FILIPPO	14	Como Ovest			2
VIA	CORTI GIOVANNI	4	Camerlata			4
VIA	CORTILI	15	Monte Olimpino			4
VIA	COSENZ ENRICO	12	Como Borghi			3
VIA	COSSONI CARLO DONATO	5	Rebbio			4
VIA	CRESPI	9	Como Nord			2
VICOLO	CRESPI	9	Como Nord			2
VIA	CRESSONI ANNIBALE	12	Como Borghi			4
VIA	CRISPI FRANCESCO	9	Como Nord			3
VIA	CRIVELLI RUSCA LUCREZIA	2	Muggiò			4
VIA	CROCE ROSSA	12	Como Borghi			2
PIAZZA	CROGGI DOMENICO	9	Como Nord			1
VIA	CROTTO DEL SERGENTE	3	Lora			4
VIA	CUZZI GIUSEPPE	4	Camerlata	≥ 1	NO	4
		5	Rebbio	NO	≥ 2	4
VIA	DAELLI GINO	19	Garzola			4
VIA	D'ANNUNZIO GABRIELE	6	Breccia	≤ 31	≤ 44	3
		7	Prestino	≥ 33	≥ 46	3
VIA	DANTE ALIGHIERI	9	Como Nord	≤ 71	≤ 76	3
		10	Como Est	≥ 79	≥ 78	3
VIA	D'AZEGLIO MASSIMO	11	Civiglio			4
VIA	DE COL GIOVANNI E SANDRO	7	Prestino			4
VIA	DE CRISTOFORIS CARLO	12	Como Borghi			3
PIAZZA	DE GASPERI ALCIDE	9	Como Nord			1
VIA	DE MAGISTRIS SIGISMONDO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	DE ORCHI	9	Como Nord			1
VIA	DE SIMONI GIOVANNI	5	Rebbio			4
SALITA	DEGLI ALPINI	12	Como Borghi			4
		4	Camerlata			4
PASSAGGIO	DEI GIARDINI DI PONENTE LUIGI ZUCCOLI	13	Como Centro			2
VIA	DEI MILLE	12	Como Borghi			3
VIA	DEI MULINI	4	Camerlata			4
VIA	DEI PARTIGIANI	9	Como Nord			3
VIA	DEI PATRIOTI	11	Civiglio			4
VIA	DEI VILLINI	15	Monte Olimpino			4
VIA	DEL BACO DA SETA	1	Albate			4
VIA	DEL DOSS	5	Rebbio	≥ 1		4
		6	Breccia		≥ 2	4
VIA	DEL GELSO	1	Albate			4
VIA	DEL LAVORO	5	Rebbio	≤ 3	≤ 8A	4
		4	Camerlata	≥ 5	≥ 14	4
VIA	DEL PERO ADAMO (da Via Natta a Via Rovelli)	13	Como Centro	≤ 43	≤ 42	1
VIA	DEL PERO ADAMO (restante)	13	Como Centro			2
PIAZZA	DEL POPOLO	9	Como Nord			2
VIA	DELEDDA GRAZIA	17	Sagnino			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	DELLA BASTIGLIA	5	Rebbio			4
VIA	DELLA LIBERTA'	8	Camnago Volta			4
VIA	DELLA PILA	8	Camnago Volta			4
VIA	DELLA PORTA GIACOMO	1	Albate			4
PIAZZA	DELLA TESSITRICE	12	Como Borghi			2
VIA	DELL'ANNUNCIATA	13	Como Centro			2
VIA	DELLE ANATRELLE	1	Albate			4
VIALE	DELLO SPORT	14	Como Ovest			2
VIA	DELL'ORTO AGOSTINO	14	Como Ovest			4
VIA	DI LORA	3	Lora			4
VIALE	DI VITTORIO GIUSEPPE	6	Brescia	≤ 13	≤ 4	4
		5	Rebbio	≥ 15	≥ 6	4
VIA	DIAZ ARMANDO	13	Como Centro			2
VIA	DIONIGI DA PARRAVICINO	9	Como Nord			2
VICOLO	DIONIGI DA PARRAVICINO	9	Como Nord			2
VIA	DON BOSCO GIOVANNI	3	Lora			4
VIA	DON MONZA LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	DONATORI DI SANGUE	4	Camerlata	≤ 3	≤ 4	4
		2	Muggiò	≥ 7	≥ 8	4
VIA	DOTTESIO LUIGI	10	Como Est			3
VIA	DOTTI CARLO FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIA	DRUSO	1	Albate			4
PIAZZA	DUOMO	13	Como Centro			1
VICOLO	DUOMO	13	Como Centro			2
VIA	DURINI	5	Rebbio			4
VIA	EINAUDI LUIGI	13	Como Centro			2
VIA	EL ALAMEIN	12	Como Borghi			4
VIA	ENNODIO MAGNO FELICE	5	Rebbio			4
VIA	EROI BRUNATESI	19	Garzola			4
VIA	FACHINETTI ABBONDIO	19	Garzola			4
VIA	FALCIOLA MARIO	1	Albate			4
VIA	FATTORI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	FAVORITA	4	Camerlata			4
VIA	FERABOSCO PIETRO	17	Sagnino			4
VIA	FERRARI ENNIO	16	Ponte Chiasso	≤ 13B	≤ 26	4
		17	Sagnino	≥ 23	≥ 30	4
VIA	FERRARI GIUSEPPE	9	Como Nord			3
VIA	FERRATA ERCOLE	7	Prestino			4
VIA	FERRETTI	15	Monte Olimpino			4
VIA	FIAMMENGHINO	9	Como Nord			2
VIA	FILZI FABIO	1	Albate			4
VIA	FIUME	10	Como Est			3
VIA	FLORIO DA BONTA'	13	Como Centro			1
VIA	FOGAZZARO ANTONIO	2	Muggiò			4
VIA	FONTANA DOMENICO	13	Como Centro			1
VIA	FONTANELLA GAUDENZIO	1	Albate			4
VIA	FORNACE	12	Como Borghi			4
VIA	FOSCOLO UGO	9	Como Nord			2

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	FOSSATI FRANCESCO	1	Albate			4
VIA	FRA SILVESTRO DA SIENA	12	Como Borghi			4
VIA	FRANCHI VINCENZO	8	Camnago Volta			4
PIAZZALE	FRANK ANNA	16	Ponte Chiasso			3
VIA	FRANSCINI STEFANO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	FRIGERIO FEDERICO	12	Como Borghi			3
VIA	FRISIA DONATO	1	Albate			4
VIA	FRIULI	18	Tavernola			4
VIA	FULDA	17	Sagnino			4
VIA	GAGGI	19	Garzola			4
VIA	GAGINI	15	Monte Olimpino			4
VIA	GALILEI GALILEO	2	Muggiò			4
VIA	GALLI ALDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	GALLIO TOLOMEO	13	Como Centro			2
VIA	GALVANI LUIGI	1	Albate			4
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE (da Piazza Volta a Via Grassi)	13	Como Centro	≤ 27	≤ 14	1
VIA	GARIBALDI GIUSEPPE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	GAROVAGLIO SANTO	9	Como Nord			3
VIA	GARRE' GIOVANNI	5	Rebbio			4
VIA	GASPAROTTO POLDO	5	Rebbio			4
VIA	GATTONI GIULIO CESARE	12	Como Borghi			4
VIALE	GENO	9	Como Nord			2
PIAZZALE	GERBETTO	12	Como Borghi			2
VIA	GHISLANZONI ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	GIACOSA AUGUSTO	15	Monte Olimpino			4
VIA	GIANONCELLI MATTEO	1	Albate			4
VIA	GIOA'	11	Civiglio			4
VIA	GIORDANO BRUNO	17	Sagnino			4
VIA	GIORGIONE	7	Prestino			4
PIAZZALE	GIOTTO	7	Prestino			3
VIA	GIOVANE ITALIA	1	Albate			3
VIA	GIOVANNI DA CAVERSACCIO	7	Prestino			4
PIAZZA	GIOVANNI PAOLO II	14	Como Ovest			2
VIA	GIOVIO	13	Como Centro			2
VIA	GIUDICI VITTORIO	1	Albate			4
VIA	GIULINI GIORGIO	12	Como Borghi			2
VIALE	GIULIO CESARE	12	Como Borghi			2
VIA	GIUSSANI ANTONIO	6	Breccia	NO	≤ 4	3
		5	Rebbio	≥ 1	≥ 10	3
VIA	GIUSTIZIA E LIBERTA'	5	Rebbio	≤ 13A		4
		4	Camerlata	≥ 13B	≥ 8	4
VIA	GNOCCHI CARLO	3	Lora			4
VIA	GOBBI SEVERINO	4	Camerlata			4
VIA	GOBETTI PIERO	13	Como Centro			2
VIA	GOLASECCA	7	Prestino			4
VIA	GORIO GIUSEPPE	9	Como Nord			3
VIA	GORIZIA	10	Como Est			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	GRAMSCI ANTONIO	12	Como Borghi			3
VIA	GRANDI ACHILLE	12	Como Borghi			3
VIA	GRASSI GIOVANNI BATTISTA	13	Como Centro			1
VIA	GRILLONI GIUSEPPE	5	Rebbio			4
PIAZZA	GRIMOLDI GUIDO	13	Como Centro			1
VIA	GRIMOLDI GUIDO	13	Como Centro			2
VIA	GROSSI TOMMASO	9	Como Nord	≥ 1	NO	3
		10	Como Est	NO	≥ 2	3
VIA	GROTTA	11	Civiglio			4
VIA	GUAITA INNOCENZO	12	Como Borghi			4
VIA	GUANELLA LUIGI	10	Como Est			3
VIA	GUICCIARDI ENRICO	1	Albate			4
VIA	GUIDO DA COMO	5	Rebbio			4
VIA	HARRIS PAUL	3	Lora			4
VIA	IMBONATI	14	Como Ovest			4
VIA	INDIPENDENZA (da Via Vittorio Emanuele II a Via Luini)	13	Como Centro	≤ 39	≤ 46	1
VIA	INDIPENDENZA (restante)	13	Como Centro			2
VIALE	INNOCENZO XI	13	Como Centro			3
VIA	INTERLEGNO	15	Monte Olimpino			4
VIA	INTERNA	1	Albate			4
VIA	ISONZO	7	Prestino			4
VIA	ITALIA LIBERA	12	Como Borghi			3
VIA	JUVARA FILIPPO	13	Como Centro			2
VIA	KOLBE MASSIMILIANO	4	Camerlata			4
VIA	LAMBERTENGI	13	Como Centro			2
VIA	LANDRIANI GERARDO	4	Camerlata			4
VIA	LANZANI ANDREA	15	Monte Olimpino			4
VIA	LAZZAGO	6	Breccia			4
VIALE	LECCO	9	Como Nord			2
VIA	LEGA INSURREZIONALE	9	Como Nord			3
VIA	LENTICCHIA ATTILIO	5	Rebbio			4
VIA	LEONARDO DA VINCI	14	Como Ovest			4
VIA	LEONI LEONE	12	Como Borghi			3
LARGO	LEOPARDI GIACOMO	9	Como Nord			1
VIA	LIGARI PIETRO	1	Albate			4
VIA	LINATI CARLO	10	Como Est			3
VIA	LISSI ALFONSO	5	Rebbio			4
VIA	LONGHENA BALDASSARRE	1	Albate			4
VIA	LONGONI BALDASSARRE	4	Camerlata			4
VIA	LORENZ KONRAD	1	Albate			4
VIA	LORENZO MONACO	7	Prestino			4
PIAZZETTA	LUCATI VENOSTO	13	Como Centro			2
VIA	LUCINI	12	Como Borghi			3
VIA	LUINI BERNARDINO	13	Como Centro			1
VIA	MACCHI ALESSANDRO	13	Como Centro			1
VIA	MADERNO CARLO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MADONNETTA	9	Como Nord			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)		quartiere	dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	MADRUZZA	12	Como Borghi			4
VIA	MAESTRI CAMPIONESI	8	Camnago Volta			4
VIA	MAESTRI COMACINI	13	Como Centro			1
VIALE	MAFALDA DI SAVOIA	14	Como Ovest			2
VIA	MAGENTA	12	Como Borghi			3
VIA	MAGISTRETTI BIAGIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MAGNI ANTONIO	5	Rebbio			4
VIA	MAJNONI GIUSEPPE	15	Monte Olimpino			4
VIA	MAJOCCHI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	MALOJA	18	Tavernola			4
VIA	MALPIGHI MARCELLO	1	Albate			4
VIA	MALVITO TOMMASO	6	Breccia			4
VIA	MAMELI GOFFREDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MANARA LUCIANO	12	Como Borghi			3
VIA	MANTEGAZZA GIACOMO	3	Lora			4
VIA	MANTEGNA ANDREA	7	Prestino			4
VIA	MANZONI ALESSANDRO	9	Como Nord			2
VIA	MARAJA LIBICO ROMANO	19	Garzola			4
VIA	MARCHESI POMPEO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	MARCHESOLI FRANCESCA	8	Camnago Volta			4
VIA	MARCO CUMANO	2	Muggiò			4
VIA	MARCO D'OGGIONO	17	Sagnino			4
VIALE	MARCONI GUGLIELMO	14	Como Ovest			2
VIA	MARGHERITIS MARIO	1	Albate			4
VIA	MARIANI TEODORO	1	Albate			4
PIAZZA	MARTIGNONI IGNAZIO	8	Camnago Volta			4
VIA	MARTINELLI ABBONDIO	14	Como Ovest			2
VIA	MARTIRI DI CIMA	1	Albate			4
GIARDINI	MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE	1	Albate			4
VIA	MASACCIO	7	Prestino			4
VIA	MASCHERPA LUIGI	1	Albate			4
VIALE	MASIA MASSENZIO	14	Como Ovest			2
VIA	MASOLINO DA PANICALE	7	Prestino			4
VIA	MASSARDI FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZA	MATTEOTTI GIACOMO	9	Como Nord			1
PIAZZA	MAZZINI GIUSEPPE	13	Como Centro			1
PIAZZA	MEDAGLIE D'ORO	13	Como Centro			2
VIA	MEDICI GIACOMO	4	Camerlata			4
VIA	MENTANA	12	Como Borghi			2
VIA	MERONI LUIGI	1	Albate			4
VIA	MERZARIO GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	MEUCCI ANTONIO	1	Albate			4
VIA	MICHELANGELO	7	Prestino			4
VIA	MICHELE DA CARCANO	12	Como Borghi			2
LARGO	MIGLIO GIANFRANCO	13	Como Centro			1
VIA	MILANO	12	Como Borghi			2
VIA	MINCIO	11	Civiglio			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)		quartiere	dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	MINZONI GIOVANNI	10	Como Est			3
VIA	MIRABELLO	1	Albate			4
VIA	MOCCHETTI FRANCESCO	12	Como Borghi			4
VIA	MOGNANO	17	Sagnino			4
VIA	MOLA GASPARE	9	Como Nord			3
VIA	MONTE BIANCO	5	Rebbio			4
VIA	MONTE CAPRINO	5	Rebbio			4
VIA	MONTE CROCE	7	Prestino			4
VIA	MONTE GOI	4	Camerlata			4
VIA	MONTE GRAPPA	12	Como Borghi			3
VIA	MONTE NERO	12	Como Borghi			3
PIAZZALE	MONTE SANTO	12	Como Borghi			3
VIA	MONTELLO	12	Como Borghi			4
VIA	MONTELUNGO	12	Como Borghi			4
VIA	MONTEROTONDO	13	Como Centro			4
VIA	MONTESSORI MARIA	1	Albate			4
VIA	MONTEVERDE	3	Lora			4
VIA	MONTI MAURIZIO	9	Como Nord			3
VIA	MONTI SANTO	9	Como Nord			3
VIA	MONTICELLI	1	Albate			4
VIA	MORAGLIA GIACOMO	15	Monte Olimpino			4
VIA	MORAZZONE	12	Como Borghi			2
VIALE	MORO ALDO	12	Como Borghi			2
VIA	MUGGIO'	1	Albate	NO	≥ 76	4
		2	Muggiò	≥ 1	≤ 54	4
VIA	MUGIASCA	12	Como Borghi			2
VIA	MURALTO FRANCESCO	13	Como Centro			1
VIA	MUSA ENRICO	9	Como Nord			3
VIA	MUSEO GIOVIO	14	Como Ovest			2
VICOLO	MUSEO GIOVIO	14	Como Ovest			2
VIA	MUTTONI FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
VIA	NAPOLEONA	12	Como Borghi	≤ 5	≤ 44	3
		4	Camerlata	≥ 5A	≥ 46	3
VIA	NATTA (da Piazza San Fedele a Via Del Pero)	13	Como Centro			1
VIA	NATTA (restante)	13	Como Centro			2
VIA	NAVEDANO	8	Camnago Volta			4
VIA	NEGRETTI LUIGI	5	Rebbio			4
VIA	NEGRI ADA	17	Sagnino			4
VIA	NESSI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	NICOLODI AURELIO	6	Breccia			4
VIA	NIEVO IPPOLITO	18	Tavernola			4
VIA	NINGUARDA FELICIANO	1	Albate			4
VIA	NOLFI ANTONIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	NOSEDA ANGELO	12	Como Borghi			4
VIA	NULLI PAOLO	10	Como Est			3
VIA	ODESCALCHI	13	Como Centro			2
VIA	OLDELLI ALFONSO	16	Ponte Chiasso			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	OLGIATI GIOVANNI BATTISTA	17	Sagnino			4
VIA	OLGINATI	13	Como Centro			1
VIA	OLTRECOLLE	2	Muggiò	≤ 19B	≤ 26B	3
		3	Lora	≥ 21	≥ 32	3
VIA	ORAZIO	7	Prestino			4
VIA	ORIANI ALFREDO	13	Como Centro			2
VIA	ORTELLI LUIGI	9	Como Nord			3
VIA	ORTIGARA	5	Rebbio			4
VIA	OSLAVIA	5	Rebbio			4
VIA	OSTINELLI	15	Monte Olimpino			4
VIA	OVIDIO	7	Prestino			4
VIA	PACINOTTI ANTONIO	11	Civiglio			4
VIA	PAGANI ANTONIO	10	Como Est	≤ 27	≤ 34	4
		19	Garzola	≥ 45	≥ 40	4
VIA	PALAZZETTO	2	Muggiò			4
VIA	PALESTRO	12	Como Borghi			3
VIA	PALMA GIOVANNI	5	Rebbio			4
VIA	PALUDA	15	Monte Olimpino			4
VIA	PANNILANI	8	Camnago Volta	≤ 41B	≤ 50	4
		10	Como Est	≥ 45	≥ 52	4
VIA	PANTERA PANTERO	13	Como Centro			1
VIA	PAOLI PASQUALE	4	Camerlata	≤ 9A	≤ 12	3
		5	Rebbio	≥ 15	≥ 18B	3
VIA	PAOLO DIACONO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PAPINI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	PARADISO	8	Camnago Volta			4
VIA	PARASCIOLA	8	Camnago Volta			4
VIA	PARINI GIUSEPPE	13	Como Centro			2
VIA	PARROCCHIALE	5	Rebbio			4
VIA	PASCOLI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	PASSERI ANDREA	14	Como Ovest			2
VIA	PASSERINI BARTOLOMEO	14	Como Ovest			4
VIA	PASTA GIUDITTA	5	Rebbio			4
VIA	PASTONCHI FRANCESCO	5	Rebbio			4
VIA	PASTRENGO	12	Como Borghi			3
VIA	PASUBIO	18	Tavernola			4
VIA	PECCO RENZO	4	Camerlata			4
VIA	PEDEMONTE	12	Como Borghi			4
VIA	PEDETTI MAURIZIO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PELLICO SILVIO	18	Tavernola			3
SALITA	PELTRERA	9	Como Nord			3
VIA	PER BRONNO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PER BRUNATE	10	Como Est	≤ 3	≤ 6	4
		19	Garzola	≥ 5 ≤ 77	≥ 8 ≤ 80	4
		11	Civiglio	≥ 81	≥ 88	4
VIALE	PER SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	15	Monte Olimpino			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	PEREGO ANGELO	6	Breccia			4
VIA	PEREGRINI	19	Garzola			4
VIA	PERLASCA GIOVANNI ANDREA	9	Como Nord			3
VIA	PERPENTI CANDIDA LENA	10	Como Est			3
PIAZZA	PERRETTA PIETRO AMATO	13	Como Centro			1
VIA	PERRUCCHETTI GIUSEPPE DOMENICO	11	Civiglio			4
VIA	PERTI TOMASO	13	Como Centro			2
VIA	PERUGINO	7	Prestino			4
VIA	PESSINA ENRICO	9	Como Nord			3
VIA	PESTALOZZI GIOVANNI ENRICO	15	Monte Olimpino			4
VIA	PETRARCA FRANCESCO	10	Como Est			3
VIA	PETROLOLO	13	Como Centro			2
VIA	PIADENI FEDERICO	10	Como Est			3
VIA	PIANAZZA	19	Garzola			4
VIA	PIAVE	10	Como Est			3
VIA	PIAZZI GIUSEPPE	3	Lora			4
VIA	PICASSO PABLO	4	Camerlata			4
VIA	PICCHI LUIGI	6	Breccia			4
VIA	PIERO DELLA FRANCESCA	7	Prestino			4
VIA	PIETRO DA BREGGIA	14	Como Ovest			2
SENTIERO	PIGATO PADRE GIOVANNI BATTISTA	9	Como Nord			4
PIAZZA	PINCHETTI PIETRO	13	Como Centro			2
VIA	PINO DOMENICO	4	Camerlata			3
VIA	PIO XI	15	Monte Olimpino	≤ 145	≤ 88	4
		17	Sagnino	≥ 149	≥ 92	4
VIA	PIRANDELLO LUIGI	16	Ponte Chiasso			4
VIA	PISANI DOSSI CARLO ALBERTO	15	Monte Olimpino			4
VIA	CAIO PLINIO SECONDO	13	Como Centro			1
VIA	POGGIO RUSCO	11	Civiglio			4
VIA	POLA	18	Tavernola			4
VIA	POLANO	18	Tavernola			4
VIA	PORRO GIAN PIETRO	10	Como Est			3
VIA	PORTA	13	Como Centro			2
VIA	POZZI GIUSEPPINA	7	Prestino			4
VIA	PRATO PASQUEE'	14	Como Ovest			4
VIA	PRATOBELLO	8	Camnago Volta			4
VIA	PREDARI FRANCESCO	2	Muggiò			4
VIA	PRESTINO	7	Prestino			4
VIA	PRETORIO	13	Como Centro			1
VIA	PRIMO MAGGIO	5	Rebbio			4
VIA	PRIVA	1	Albate			4
VIA	PRUDENZIANA	9	Como Nord			3
VIA	PUECHER GIANCARLO	14	Como Ovest			2
VIA	QUADRIO MAURIZIO	2	Muggiò			4
VIA	QUAGLIO	17	Sagnino			4
SALITA	QUARCINO	9	Como Nord			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	QUASIMODO SALVATORE	17	Sagnino			4
PIAZZA	QUATTRO NOVEMBRE	1	Albate			4
PIAZZALE	QUINTO ALPINI	11	Civiglio			4
LARGO	RADICE MARIO	9	Como Nord			3
VIA	RAFFAELLO	7	Prestino			4
VIA	RAIMONDI	13	Como Centro			2
VIA	RAMPOLDI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	RASCHI FRANCESCO	14	Como Ovest			2
VIA	RAVANERA	8	Camnago Volta			4
VIA	RE DON BERNARDINO	1	Albate			4
VIA	RECCHI FRATELLI	13	Como Centro	NO	≥ 2	2
		14	Como Ovest	≥ 1	NO	2
VIA	REGAZZONI INNOCENZO	1	Albate			4
VIA	REGINA TEODOLINDA	13	Como Centro	≤ 37	≤ 2	4
		12	Como Borghi	≥ 41	≥ 26	4
VIA	REPUBBLICA ROMANA	5	Rebbio			4
VIA	REZIA JACOPO	12	Como Borghi			2
VIA	REZZANO FRANCESCO	4	Camerlata			4
VIA	REZZONICO	9	Como Nord			3
VIA	RHO MANLIO	2	Muggiò			4
VIA	RIENTI FILIPPO	12	Como Borghi			4
VIA	RIENZA	10	Como Est	≤ 51	≤ 48	4
		8	Camnago Volta	≥ 55	≥ 50	4
VIA	RIGHI AUGUSTO	1	Albate			4
VIALE	RIMEMBRANZA	6	Breccia			4
VIA	RIMOLDI TERESA	12	Como Borghi	≤ 13	≤ 14A	4
		4	Camerlata	≥ 15	≥ 16	4
VIA	RIPAMONTI GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	RISMONDO FRANCESCO	18	Tavernola			4
VIALE	RISORGIMENTO	6	Breccia			4
VIA	RISTORI ADELAIDE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	RIVIERA	15	Monte Olimpino			4
VIA	ROASIO VITTORIO	18	Tavernola			4
VIA	RODARI	13	Como Centro			2
VIA	ROGGIA	4	Camerlata			4
PIAZZA	ROMA	13	Como Centro			2
VIA	RONCATE	15	Monte Olimpino			4
VIA	RONCHETTO	7	Prestino			4
VIA	RONCO	1	Albate			4
VIALE	ROOSEVELT FRANKLIN DELANO	12	Como Borghi			3
VIA	ROSALES GASPARE	14	Como Ovest	≤ 25	≤ 18	4
		15	Monte Olimpino	NO	≥ 18A	4
VIA	ROSATI MARIANO	1	Albate			4
VIA	ROSCIO	15	Monte Olimpino			4
VIALE	ROSSELLI FRATELLI	13	Como Centro	≤ 9	NO	2
		14	Como Ovest	≥ 11	≥ 2	2
VIA	ROSSINI GIOACCHINO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	ROTA ETTORE	10	Como Est			3

area circolazione	denominazione (alfabetico)		quartiere	dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	ROVELLI GIUSEPPE (da Via Del Pero a Via Cantù)	13	Como Centro	≤ 29	≤ 24	1
VIA	ROVELLI GIUSEPPE (restante)	13	Como Centro			2
VIA	RUBINI GIULIO	13	Como Centro			2
VIA	RUSCONI	13	Como Centro			1
VIA	RUTSCHI ALFREDO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SABOTINO	1	Albate			4
VIA	SACCHI ACHILLE	15	Monte Olimpino			4
VIA	SACCO E VANZETTI	7	Prestino			4
VIA	SACCO LUIGI	9	Como Nord			3
VIA	SAGNINO	17	Sagnino			4
VIA	SALA VITALE	1	Albate			4
VIA	SALARDI ALFONSO	5	Rebbio			4
VIA	SALVADONICA	5	Rebbio			4
VIA	SAN BERNARDINO DA SIENA	4	Camerlata			4
VIA	SAN CARPOFORO	4	Camerlata			4
SALITA	SAN DONATO	19	Garzola			4
		11	Civiglio			4
PIAZZA	SAN FEDELE	13	Como Centro			1
VIA	SAN FELICE	16	Ponte Chiasso			4
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	4	Camerlata	≥ 1	NO	4
		5	Rebbio	NO	≥ 2	4
VIA	SAN GEROLAMO MIANI	13	Como Centro			2
VIA	SAN GIACOMO	17	Sagnino	≤ 31	≤ 50A	4
		16	Ponte Chiasso	≥ 41	≥ 52	4
VIA	SAN GIOVANNI DA MEDA	6	Brescia			4
VICOLO	SAN GIULIANO	9	Como Nord			3
PIAZZALE	SAN GOTTARDO	13	Como Centro			2
VIA	SAN MARTINO	10	Como Est			3
VIA	SAN MICHELE DEL CARSO	4	Camerlata			4
PANORAMICA	SAN PIETRO	14	Como Ovest			4
PIAZZALE	SAN ROCCHETTO	13	Como Centro			2
PIAZZA	SAN ROCCO	12	Como Borghi			3
VIA	SAN ZENONE	15	Monte Olimpino			4
VIA	SANTA BRIGIDA E RESPAU'	4	Camerlata	≤ 15	≤ 8	4
		12	Como Borghi		10	4
VIA	SANTA CECILIA	8	Camnago Volta			4
VIA	SANTA CHIARA	2	Muggiò			4
VIA	SANTA MARIA IN CRISTINO	14	Como Ovest	≤ 1	≤ 12	4
		15	Monte Olimpino		≥ 14	4
VIA	SANTA MARTA	13	Como Centro			4
PIAZZALE	SANTA TERESA	14	Como Ovest			2
VIA	SANT'ABBONDIO	13	Como Centro	NO	≥ 2	3
		12	Como Borghi	≥ 1	NO	3
VIA	SANT'ANTONINO	1	Albate			4
VIA	SANT'ARIALDO DA CUCCIAGO	3	Lora			4
VIA	SANT'ELIA ANTONIO	13	Como Centro			2
VIA	SANT'EUTICHIO	13	Como Centro			4


area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	SAPORITI RACHELE	18	Tavernola			4
VIALE	SAURO NAZARIO	13	Como Centro			2
VIA	SCALABRINI GIAN BATTISTA	4	Camerlata	≤ 51	≤ 36	3
		5	Rebbio	≥ 83	≥ 38	3
VIA	SCALINI FRANCESCO	9	Como Nord			4
VIA	SCHIAVIO VINCENZO	4	Camerlata			4
VIA	SCOLARI FELICE	2	Muggiò			4
VIA	SEBENICO	18	Tavernola			4
VIA	SEBREGONDI NICOLA	3	Lora			4
VIA	SEGANTINI GIOVANNI	17	Sagnino			4
VIA	SELVA FIORITA	13	Como Centro			4
VIA	SERASSI	8	Camnago Volta			4
LARGO	SILO GIULIO	12	Como Borghi			3
VIA	SILVA	16	Ponte Chiasso	≤ 31		4
		17	Sagnino			4
VIA	SIMONE DA LOCARNO	10	Como Est			3
VIALE	SINIGAGLIA GIUSEPPE	14	Como Ovest			2
VIA	SIRONI MARIO	1	Albate			4
VIA	SIRTORI GIUSEPPE	12	Como Borghi			2
VIA	SOAVE FRANCESCO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SOLARI CRISTOFORO	15	Monte Olimpino			4
PIAZZALE	SOMAINI FRANCESCO	14	Como Ovest			2
VIA	SOMALVICO GIUSEPPE	1	Albate			4
VIA	SOMIGLIANA CARLO	5	Rebbio			4
VIA	SPALATO	18	Tavernola			4
VIA	SPALLANZANI LAZZARO	3	Lora			4
VIALE	SPALLINO LORENZO	12	Como Borghi	≥ 1	NO	2
		13	Como Centro	NO	≥ 2	2
VIA	SPARTACO	5	Rebbio			4
VIA	SPAZZI LORENZO	15	Monte Olimpino			4
VIA	SPINA VERDE	7	Prestino			4
LARGO	SPLUGA	14	Como Ovest			2
VIA	SPORTIVI COMASCHI	2	Muggiò			4
VIA	STAMPA GIUSEPPE MARIA	3	Lora			4
VIA	STATALE PER LECCO	10	Como Est	≤ 5	≤ 4	3
		3	Lora	≥ 13A	≥ 32	3
VIA	STAZZI PIETRO	5	Rebbio			4
VIA	STOPPANI ANTONIO	9	Como Nord			3
VIA	STRABONE	5	Rebbio			4
VIA	TAGLIAMENTO	1	Albate			4
VIA	TARVISIO	18	Tavernola			4
VIA	TATTI PRIMO	13	Como Centro			2
VIA	TAVANI PIETRO E GIOVANNI	1	Albate			4
VIA	TENTORIO MARIANO	4	Camerlata			4
VIA	TERLIZZA	3	Lora			4
PIAZZOLO	TERRAGNI GIUSEPPE	13	Como Centro			2
VIA	TERRANEO FRANZ	1	Albate			4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	TETTAMANTI BATTISTA	5	Rebbio	≤ 1		4
		6	Breccia	≥ 15	≥ 10	4
VIA	TIBALDI PELLEGRINO	18	Tavernola			4
VIA	TICOZZI STEFANO	8	Camnago Volta			4
VIA	TIMAVO	7	Prestino			4
VIA	TINTORETTO	7	Prestino			4
VIA	TITO LIVIO	7	Prestino			4
VIA	TIVAN	4	Camerlata			4
VIA	TIZIANO	7	Prestino			4
VIA	TOBAGI WALTER	1	Albate			4
VIALE	TOKAMACHI	13	Como Centro	≥ 1	NO	2
		14	Como Ovest	NO	≥ 2	2
VIA	TOFANE	11	Caviglio			4
VIA	TORNO	9	Como Nord			3
VIA	TORRIANI	13	Como Centro			3
VIA	TRAU'	18	Tavernola			4
VIA	TRE CAMINI	6	Breccia			4
VIA	TRECALLO	1	Albate			4
LUNGO LARIO	TRENTO	13	Como Centro			1
LUNGO LARIO	TRIESTE	13	Como Centro	≤ 7	≤ 22	1
		9	Como Nord	NO	≥ 24	1
VIA	TRIULZIO BELGIOIOSO CRISTINA	14	Como Ovest			4
VIA	TROMBETTA EZECHIELE	4	Camerlata			4
VIA	TURATI FILIPPO	4	Camerlata			3
VIA	VACCHIA DOLFO	14	Como Ovest			2
VIA	VAL GIOERA	19	Garzola			4
VIA	VALBASCA	1	Albate			4
VIA	VALERA PAOLO	1	Albate			4
VIA	VALERIA	15	Monte Olimpino			4
VIA	VALERIO LORENZO	4	Camerlata			4
VIA	VALLEGGIO	12	Como Borghi			3
VIA	VALORSA CIPRIANO	6	Breccia			4
VIA	VANDELLI DOMENICO	5	Rebbio			4
VIA	VANVITELLI LUIGI	18	Tavernola			4
VIALE	VARESE	13	Como Centro			2
VIA	VARESINA	4	Camerlata	≤ 45	≤ 58	3
		5	Rebbio	≥ 47 ≤ 229	≥ 60 ≤ 128	3
		6	Breccia	≥ 231	≥ 130	3
VIA	VASSENA PIETRO	18	Tavernola			4
VIA	VELA VINCENZO	16	Ponte Chiasso			4
VIA	VELZI GIUSEPPE	8	Camnago Volta			4
VIA	VENINI CORRADO E GIULIO	13	Como Centro			2
VIA	VENTI SETTEMBRE	12	Como Borghi			2
PIAZZA	VENTIQUATTRO MAGGIO	16	Ponte Chiasso			3
VIA	VENTISETTE MAGGIO	14	Como Ovest	≤ 41	≤ 58	4
		15	Monte Olimpino	≥ 43	≥ 62	4

area circolazione	denominazione (alfabetico)	quartiere		dispari inclusi	pari inclusi	cat. osap
VIA	VENTURINO	6	Breccia			4
VIA	VENUSTI MARCELLO	1	Albate			4
PIAZZA	VERDI GIUSEPPE	13	Como Centro			1
VIA	VERGA GIOVANNI	3	Lora			4
VIA	VERTUA GENTILE ANNA	18	Tavernola			4
VIA	VIGANO' FRANCESCO	12	Como Borghi			3
VIA	VILLA GIOVIO	6	Breccia			4
PASSEGGIATA	VILLA OLMO	14	Como Ovest			2
VIA	VIRGILIO	7	Prestino			4
VIA	VISDOMINI	1	Albate			4
VIA	VITANI	13	Como Centro			2
PIAZZA	VITTORIA	12	Como Borghi	≤ 35	≤ 34	2
		13	Como Centro			2
VIA	VITTORIO EMANUELE II (da Piazza Duomo a Via Perti)	13	Como Centro	≤ 97	≤ 96	1
VIA	VITTORIO EMANUELE II (restante)	13	Como Centro			2
VIALE	VITTORIO VENETO	14	Como Ovest			2
VIA	VODICE	12	Como Borghi			4
VIA	VOLPATI CARLO	2	Muggiò			4
VIA	VOLPI	13	Como Centro			2
PIAZZA	VOLTA ALESSANDRO	13	Como Centro			1
VIA	VOLTA ALESSANDRO	13	Como Centro			2
PASSEGGIATA	VOLTIANA	8	Camnago Volta			4
VIA	ZAMBON DINO BORTOLO	1	Albate			4
VIA	ZAMENHOF LUDOVICO LAZZARO	14	Como Ovest			4
VIA	ZAMPIERO ELIO	8	Camnago Volta			4
VIA	ZANELLA GIACOMO	17	Sagnino			4
VIA	ZARA	18	Tavernola			4
VIA	ZEZIO	9	Como Nord	≤ 37	≤ 24	3
		10	Como Est	≥ 43	≥ 26	3
PASSAGGIO	ZUCCHI CARLO	12	Como Borghi			2

Allegato art. 32, comma 2, lettera e)

■ Aree escluse dall'applicazione dell'Art. 32, comma 2, lettera e)



ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE STRADE AI FINI APPLICAZIONE CANONE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ZONA 1 “CATEGORIA SPECIALE”

ZONA 2 “CATEGORIA NORMALE”

Pubblicità e affissioni in ZONA 1 - categoria speciale

Agli effetti dell'applicazione del Canone per l'esposizione pubblicitaria e le affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie in relazione all'importanza dei luoghi ove gli spazi o la pubblicità si trovano.

Sono classificati nella categoria normale ZONA 2 tutti gli spazi non compresi nella categoria speciale ZONA 1.

Sono classificati nella categoria speciale ZONA 1 la pubblicità e gli spazi destinati alle pubbliche affissioni ubicati nelle località centrali e quelle con caratteristiche similari, le località di maggiore interesse ed importanza dal punto di vista socio-economico, commerciale e turistico, perimetrare dalle vie di seguito sottoelencate e comunque risultanti dalla planimetria di seguito riportata:

P.zza Matteotti - P.zza Amendola - Via Manzoni - P.zza Del Popolo - Via Dante - Via Dottesio - Via Castelnuovo - V.le Giulio Cesare - Via Milano da V.le G.Cesare a P.zza San Rocco - P.zza San Rocco - Via Grandi - V.le Roosevelt, il tratto dall'angolo Via Grandi a V.le Innocenzo XI - Via Innocenzo XI - Via Venini - P.le San Gottardo - Stazione S.Giovanni e pensiline - V.le Tokamaci - P.le San Rocchetto - Via Borgovico il tratto da P.le San Rocchetto a P.zzale Santa Teresa - P.zzale Santa Teresa Via Borgovico il rimanente tratto - Via Pietro da Breggia - P.zzale Somaini - V.le Puecher - V.le dello Sport - Via Mafalda di Savoia - Lungo Lario Trento - Lungo Lario Trieste;


Sono altresì classificati nella categoria speciale le seguenti vie o tratti di strada:

- V.le Geno;
- Via Rezzonico - il primo tratto da P.zza del Popolo all'ang. con via Brambilla;
- Via Pessina; - Via Partigiani; - Via Maurizio Monti; - Via Ferrari;
- Via T. Grossi (il primo tratto tra v.le Lecco e via Zezio);
- Via Guanella - Via Fiume - Via Briantea - Via Statale per Lecco - Via Napoleona - P.le - Camerlata - Via Canturina - Via P.Paoli - - Via Varesina - Largo Spluga - Via Bellinzona - Via Cernobbio;
- Via Asiago, Via Oltrecolle, Via D'Annunzio, Via Prestino

CS

ALLEGATO
"A"

COMUNE DI BRUNATE



ALLEGATO D

TARIFFE E COEFFICIENTI CANONE MERCATALE

La tariffa standard giornaliera è pari a € 1,20 suddivisa nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07,00 alle 16,00 tariffa € 0,80;
- dalle 16,00 alle 24,00 tariffa € 0,35
- dalle 24,00 alle 07,00 tariffa € 0,05

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Mercato Mercerie del Martedì, Giovedì, Sabato	
Tabella merceologica non alimentare	0,78
Ambulanti Isolati all'interno delle mura	
Tabella merceologica alimentare	0,80
Tabella merceologica alimentare	0,40
Ambulanti Isolati all'esterno delle mura	
Tabella merceologica alimentare	0,80
Tabella merceologica non alimentare	0,77

Mercato Annonario (Alimentari)	
Occupazione per Banco di Vendita	0,44
Occupazione per Box	0,51
Occupazione per Negozio	0,66
Occupazione per soppalco Negozio	0,44
Occupazione per Locale al Piano Rialzato ad Uso Magazzino, Laboratorio o cella Frigorifera	0,37
Occupazione per Spazio Accessorio Esterno a Box o Negozio	0,29
Occupazione per Locale al Piano Seminterrato per uso Magazzino o Altro	0,22
Occupazione senza permanenza di attrezzature	0,59

Mercato Albate Mercoledì	
Tabella merceologica alimentare	0,35
Tabella merceologica non alimentare	0,26

Spunta Mercato Mercerie del Martedì, Giovedì, Sabato	
Tabella merceologica non alimentare	0,28
Spunta Mercato Albate Mercoledì	
Tabella merceologica alimentare	0,35

Tabella merceologica non alimentare	0,41
-------------------------------------	------

Fiere, sagre e mercati comunali che si svolgono con cadenza inferiore ad una volta al mese (a queste iniziative non si applica l'art. 21 comma 1 lettera i)	3,35
--	------

- Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato Mercerie e Annonario, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 30%;

- Per le occupazioni realizzate in occasione del mercato di Albate, la tariffa da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotta del 40%;

- Per le occupazioni realizzate in occasione degli altri mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso, ma di concessione rilasciata dall'ente è ridotta del 30%;

- Per le occupazioni realizzate in occasione degli altri mercati settimanali, rionali, stagionali, la tariffa da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotta del 38%;

Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, la tariffa è aumentata del 25%.